SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 16 aprile 2002, n. **125.**

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il C.C.N.L. del personale dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1999 valido per il quadriennio 1998-2001;

Visto l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 4 dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'articolo 1, comma 1, e la tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 4 aprile 2001;

Visti il verbale dell'accordo raggiunto in data 25 maggio 2001, in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2002;

Vista la comunicazione effettuata con nota n. 002/414 in data 18 marzo 2002 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La somma di cui al comma 1 dell'articolo 18, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è ripartita dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale attuatore dell'intervento in base al presente regolamento.

2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 è individuato, in base all'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, o al costo indicato nel quadro economico per la realizzazione di un'opera o un lavoro nei casi in cui l'onere non sia interamente a carico dello Stato, per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, è data dalla addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto *a)* e di una di quelle di cui al seguente punto *b)*:

a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:

1) 0,75 per cento per progetti il cui importo a base di gara non ecceda euro 150.000;

2) 0,70 per cento per progetti il cui importo a base di gara è compreso tra euro 150.001 ed euro 750.000;

3) 0,65 per cento per progetti il cui importo a base di gara è compreso tra euro 750.001 ed euro 5.000.000;

4) 0,60 per cento per progetti il cui importo a base di gara è compreso tra euro 5.000.001 ed euro 25.000.000;

5) 0,50 per cento per progetti il cui importo a base di gara supera 25.000.000 di euro;

b) aliquota percentuale relativa alla tipologia dell'opera determinata come di seguito:

1) 0,75 per cento per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;

2) 0,65 per cento per progetti di manutenzione straordinaria;

3) 0,50 per cento per progetti di manutenzione ordinaria.

4. L'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima dell'1,5 per cento nei seguenti casi:

a) progetti costituiti da più sottoprogetti specialistici;

b) progetti realizzati per stralci funzionali.

Art. 2.

1. La somma, determinata con i criteri di cui all'articolo 1, è ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'articolo 1, in base a quanto segue:

a) responsabile del procedimento: 13 per cento;

b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 50 per cento;

c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori: 5 per cento;

d) incaricati della direzione dei lavori e loro tecnici collaboratori: 18 percento;

e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 10 per cento;

f) altri componenti dell'ufficio che hanno collaborato alla predisposizione degli atti pur non sottoscrivendone i relativi elaborati: 4 per cento.

2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richieda l'apporto di una pluralità di competenze tecniche, può nominare un coordinatore della progettazione.

3. L'aliquota di cui al punto *c)* del comma 1 è addizionata a quella di cui al punto *b)*, del medesimo comma, qualora il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, sia sostituito ai sensi dell'articolo 31, comma 1-*bis*, lettera *b)* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

4. L'aliquota di cui al punto *e)*, comma 1, è addizionata a quella di cui al punto *d)* del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione.

Art. 3.

1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* sono ripartiti tra gli stessi secondo la seguente formula:

$$Cj = \frac{P_i}{\sum_{j=1}^{n} (Mj \times Nj)} \times (Mj \times Nj)$$

ove: P_i indica la somma per ciascun progetto da ripartire ai tecnici di cui ai punti *b)*, *c)*, *d)*, *e)*;

M_j indica il coefficiente di compenso professionale di cui al comma 2;

N_j indica il coefficiente di prestazione di cui al comma 3.

2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto, è così fissato:

a) progettista, direttore lavori, collaudatore: 0,50;

b) collaboratore tecnico che partecipa direttamente alla redazione degli elaborati: 0,30;

c) altri collaboratori: 0,15.

3. Il coefficiente di prestazione è pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* non è totale, è fissato dal responsabile unico del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto e, comunque, con valore inferiore all'unità.

4. Qualora nella redazione di un progetto o fasi di esso non si renda necessario l'inserimento di uno dei profili professionali, il compenso è ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto.

5. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto *f)* è ripartita in parti uguali.

6. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 aprile 2002

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 113

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici):

«Art. 18 *(Incentivi e spese per la progettazione)*. — 1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

2-*bis*. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla

normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

2-*ter*. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

2-*quater*. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge».

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 4 dell'art. 13 della legge 17 maggio 1999, vedasi nota al titolo.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo del comma 25, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 4 dell'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi in nota al titolo.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva 92/577CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili):

«Art. 12 *(Piano di sicurezza e di coordinamento)*. — 1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;

c) servizi igienico-assistenziali;

d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

e) viabilità principale di cantiere;

f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;

l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;

m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;

n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14;

r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *c)*;

s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;

t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto d'appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio».

— Si trascrive il testo dell'art. 31, comma 1-*bis*, lettera *b)* della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109:

«1-*bis.* Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera *b).*

02G0153

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Ruvo di Puglia, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ruvo di Puglia (Bari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2002, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ruvo di Puglia (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Maria Latorre è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 giugno 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ruvo di Puglia (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2002.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Bari, con provvedimento del 4 aprile 2002, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni a far data dalla notifica.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto, con provvedimento del 27 aprile 2002, ha nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, un commissario prefettizio per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ruvo di Puglia, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 137/13.2/EE.LL. del 27 aprile 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ruvo di Puglia (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Maria Latorre.

Roma, 7 giugno 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A08386

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 giugno 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Capellino Laura di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Capellino Laura, nata il 29 giugno 1970 a Harare (Zimbabwe), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicoterapeuta di cui è in possesso, come attestato dal consiglio professionale per la psicologia, ordine delle professioni sanitarie del Sud Africa in data 14 novembre 2001;

Preso atto che la richiedente è in possesso dei seguenti titoli accademici:

«Bachelor of Arts» conseguito presso la «University of the Witwatersrand» di Johannesburg nel 1991;

«Ba Honours» in psicologia conseguito presso l'Università «Rand Afrikaans» di Johannesburg nel 1994;

«Magister Artium (M.A.)» in psicologia conseguito presso l'Università «Rand Afrikaans» di Johannesburg nel 1995;

«Magister Artium» in psicologia clinica conseguito presso l'Università di Pretoria nel 1997; come documentato nella richiesta per il riconoscimento del titolo di psicologo;

Preso atto altresì che la richiedente è in possesso della laurea in psicologia clinica e di comunità, conseguita presso l'Università degli studi di Urbino, come documentato in data 12 luglio 2001;

Considerato che in base ai titoli sopra menzionati e all'esperienza documentata, la richiedente ha ottenuto il rilascio del decreto di accoglimento della domanda di riconoscimento del titolo professionale di psicologa da parte di questo Ministero, in data 29 marzo 2001;

Considerato altresì che la sig.ra Capellino è iscritta all'albo degli psicologi del Piemonte dal 7 maggio 2001;

Preso atto che in Sud Africa gli psicologi clinici che hanno ottenuto la qualifica sono abilitati ad esercitare anche la psicoterapia come previsto dalla sez. 37 della legge sulle professioni sanitarie (legge n. 56 del 1974);

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicoterapeuta e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie:

1) teoria e pratica della psicologia clinica;

2) principi deontologici professionali.

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Capellino Laura, nata il 29 giugno 1970 a Harare (Zimbabwe), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio della professione di psicoterpeuta in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) teoria e pratica della psicologia clinica;

2) principi deontologici professionali.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 giugno 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, consisterà in un colloquio.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame al fine dell'iscrizione come psicoterapeuta.

02A08317

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 maggio 2002.

Sostituzione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Selg Esse». (Decreto n. 202).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI MEDICINALI DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997 con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visti i decreti ministeriali con i quali è stato registrato il medicinale SELG ESSE, nelle varie forme e confezioni, e, in particolare, la confezione «RX 250 8 buste da 18,5 g» (A.I.C. n. 029121035), la cui autorizzazione è attualmente intestata a nome della società Promefarm S.r.l.;

Vista la notifica, con la quale è stato autorizzata la modifica di denominazione della sola confezione sopracitata da «Selg Esse RX 250 8 buste 18,5 g» a «Macro P RX 250 8 buste 18,5 g»;

Considerato che, secondo la definizione contenuta nell'art. 1 del suddetto decreto legislativo n. 178/1991, «Sono specialità medicinali i medicinali precedentemente preparati ed immessi in commercio con una denominazione speciale ed in confezione particolare»;

Ritenuto necessario procedere, in sede di autotutela, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Macro P»;

Viste le attestazioni relative ai pagamenti delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Selg Esse», rilasciata alla società Promefarm S.r.l., con sede legale in Milano, corso Indipendenza n. 6, codice fiscale, e identificata dal codice A.I.C. n. 029121 viene sostituita, limitatamente alla confezione «RX 250 8 buste 18,5 g» codice A.I.C. n. 029121035, dall'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Macro P», nella confezione: «polvere per sospensione orale» 8 bustine - codice A.I.C. n. 035519014 (in base 10) 11VYK6 (in base 32).

Art. 2.

La confezione del medicinale sopra indicata deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* al Ministero della salute - Dipartimento della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio per la valutazione all'immissione in commercio dei medicinali, una riproduzione degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia un supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che il riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichette di cui all'art. 8, comma *d)* del decreto legislativo n. 178/1991 rispondano a quanto previsto dal comma precedente.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 283/2001, art. 14, dovrà, altresì, pervenire originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Art. 3.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal precedente numero di codice A.I.C. n. 029121035, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 maggio 2002

Il dirigente: GUALANO

02A08325

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 aprile 2002.

Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e relativa assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse per la complessiva somma di € 51.645.689,905, pari a lire 100 miliardi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 22 novembre 2000, n. 449;

Visto l'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001 con il quale l'on. avv. Roberto Maroni è stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il regolamento 13 dicembre 2001, n. 470, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002, concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto 13 dicembre 2001, n. 470, con cui si dispone che «al fine di evitare effetti sperequativi, anche in considerazione della natura degli interventi da realizzare, il 20% delle risorse finanziarie disponibili viene ripartito attribuendo una quota di medesimo importo a ciascuna regione e provincia autonoma. Il restante 80% viene ripartito in base alla popolazione residente.»;

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 2001, registro n. 4, foglio n. 345, di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Ritenuto, sulla base delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del citato decreto 13 dicembre 2001, n. 470, di dover procedere all'assegnazione delle risorse in favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 settembre 2001 relativamente al contenuto del regolamento 13 dicembre 2001, n. 470;

Vista la nota dell'ISTAT del 4 febbraio 2002 concernente i dati sulla popolazione residente in Italia, divisi per regioni e province autonome alla data del 1° gennaio 2001, che risultano dalla tabella allegata al presente decreto (allegato 1);

Decreta:

Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano le risorse per la complessiva somma di € 51.645.689,905 pari a lire 100 miliardi, ripartita secondo la tabella allegata (allegato 2), sulla base dei criteri indicati all'art 2 del decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 470.

La spesa complessiva di € 51.645.689,905, pari a lire 100 miliardi, è posta a carico del cap. 6042 del Centro di responsabilità n. 21 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2001.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 342

ALLEGATO 1

Popolazione residente al 1° gennaio 2001 per sesso e regione.

Cod. Reg.	Regione	Maschi	Femmine	Totale
1	Piemonte	2082038	2207693	4289731
2	Valle d'Aosta	59384	61205	120589
3	Lombardia	4433293	4688421	9121714
21	Bolzano	229233	236031	465264
22	Trento	233226	244633	477859
5	Veneto	2215549	2325304	4540853
6	Friuli-Venezia Giulia	571854	616740	1188594
7	Liguria	768494	852522	1621016
8	Emilia-Romagna	1943505	2065158	4008663
9	Toscana	1711255	1836349	3547604
10	Umbria	407649	432833	840482
11	Marche	714954	754241	1469195
12	Lazio	2554915	2747387	5302302
13	Abruzzo	624074	657209	1281283
14	Molise	159649	167528	327177
15	Campania	2819260	2962984	5782244
16	Puglia	1989893	2096715	4086608
17	Basilicata	298065	306742	604807
18	Calabria	1003265	1040023	2043288
19	Sicilia	2464554	2612146	5076700
20	Sardegna	810748	837296	1648044
26	Italia	28094857	29749160	57844017

ALLEGATO 2

Regione	quota dell'80% ripartita in base alla popolazione residente in lire	quota dell'80% ripartita in base alla popolazione residente in euro	quota fissa del 20% del totale in lire	quota fissa del 20% del totale in euro	Somma totale per regione in lire	Somma totale per regione in euro
Piemonte	L. 5.932.825.862	€ 3.064.048,848	L. 952.380.952	€ 491.863,713	L. 6.885.206.814	€ 3.555.912,561
Valle d'Aosta	L. 166.778.182	€ 86.133,743	L. 952.380.952	€ 491.863,713	L. 1.119.159.134	€ 577.997,456
Lombardia	L. 12.615.602.405	€ 6.515.414,898	L. 952.380.952	€ 491.863,713	L. 13.567.983.357	€ 7.007.278,611
Bolzano	L. 643.473.983	€ 332.326,578	L. 952.380.952	€ 491.863,713	L. 1.595.854.935	€ 824.190,291
Trento	L. 660.893.243	€ 341.322,875	L. 952.380.952	€ 491.863,713	L. 1.613.274.195	€ 833.186,588
Veneto	L. 6.280.135.074	€ 3.243.419,086	L. 952.380.952	€ 491.863,713	L. 7.232.516.026	€ 3.735.282,799
Friuli-Venezia Giulia	L. 1.643.860.937	€ 848.983,322	L. 952.380.952	€ 491.863,713	L. 2.596.241.889	€ 1.340.847,035
Liguria	L. 2.241.913.455	€ 1.157.851,671	L. 952.380.952	€ 491.863,713	L. 3.194.294.407	€ 1.649.715,384
Emilia-Romagna	L. 5.544.100.438	€ 2.863.288,920	L. 952.380.952	€ 491.863,713	L. 6.496.481.390	€ 3.355.152,634
Toscana	L. 4.906.442.096	€ 2.533.965,870	L. 952.380.952	€ 491.863,713	L. 5.858.823.048	€ 3.025.829,584
Umbria	L. 1.162.411.663	€ 600.335,523	L. 952.380.952	€ 491.863,713	L. 2.114.792.615	€ 1.092.199,236
Marche	L. 2.031.940.486	€ 1.049.409,683	L. 952.380.952	€ 491.863,713	L. 2.984.321.438	€ 1.541.273,396
Lazio	L. 7.333.241.742	€ 3.787.303,290	L. 952.380.952	€ 491.863,713	L. 8.285.622.694	€ 4.279.167,004
Abruzzo	L. 1.772.052.588	€ 915.188,785	L. 952.380.952	€ 491.863,713	L. 2.724.433.540	€ 1.407.052,498
Molise	L. 452.495.545	€ 233.694,446	L. 952.380.952	€ 491.863,713	L. 1.404.876.497	€ 725.558,159
Campania	L. 7.997.015.837	€ 4.130.114,001	L. 952.380.952	€ 491.863,713	L. 8.949.396.789	€ 4.621.977,714
Puglia	L. 5.651.900.697	€ 2.918.963,108	L. 952.380.952	€ 491.863,713	L. 6.604.281.649	€ 3.410.826,821
Basilicata	L. 836.466.112	€ 431.998,694	L. 952.380.952	€ 491.863,713	L. 1.788.847.064	€ 923.862,408
Calabria	L. 2.825.928.220	€ 1.459.470,126	L. 952.380.952	€ 491.863,713	L. 3.778.309.172	€ 1.951.333,839
Sicilia	L. 7.021.227.450	€ 3.626.161,357	L. 952.380.952	€ 491.863,713	L. 7.973.608.402	€ 4.118.025,070
Sardegna	L. 2.279.293.985	€ 1.177.157,104	L. 952.380.952	€ 491.863,713	L. 3.231.674.937	€ 1.669.020,817
ITALIA	**L. 80.000.000.000**	**€ 41.316.551,927**	**L. 20.000.000.000**	**€ 10.329.137,978**	**L. 100.000.000.000**	**€ 51.645.689,905**

02A08389

DECRETO 17 maggio 2002.

Scioglimento della soc. coop. di prod. e lavoro «Ecoservice La Poiana a r.l.», in Mormanno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. prod. e lavoro «Ecoservice La Poiana a r.l.», con sede in Mormanno, costituita con atto notaio dott. Riccardo Scornajenghi in data 26 aprile 19996, repertorio n. 27234, registro società n. 126680, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3550/274929.

Cosenza, 17 maggio 2002

Il direttore: PISANI

02A08313

DECRETO 17 maggio 2002.

Scioglimento della soc. coop. mista «Euroambienti Service a r.l.», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. mista «Euroambienti Service a r.l.», con sede in Corigliano Calabro, costituita con atto notaio dott. Spezzano Giuseppe in data 14 febbraio 2000, repertorio n. 60890, registro società n. 9684, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3955/0000.

Cosenza, 17 maggio 2002

Il direttore: PISANI

02A08314

DECRETO 17 maggio 2002.

Scioglimento della soc. coop. di prod. e lavoro «Il Futuro a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. prod. e lavoro «Il Futuro a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Leucio Gisonna in data 4 maggio 1998, repertorio n. 187678, registro società n. 24127, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3717/61.

Cosenza, 17 maggio 2002

Il direttore: PISANI

02A08315

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia Domus Patavina società a responsabilità limitata», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale della revisione ordinaria effettuata dalla direzione provinciale del lavoro di Padova il 26 marzo 2002, nei confronti della «Società cooperativa edilizia Domus Patavina società a responsabilità limitata», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1962 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della «Società cooperativa edilizia Domus Patavina, società a responsabilità limitata», avente sede in Padova, via Pio Chicchi, 5, costituita per rogito notaio dott. Antonio Nalin, in data 18 settembre 1953, repertorio n. 28143, registro società n. 38321, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 140/43677, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 21 maggio 2002

Il dirigente: ORLANDI

02A08312

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento della società «Cooperativa di lavoro fra portatori - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in Piove di Sacco.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata dalla direzione provinciale del lavoro di Padova il 20 ottobre 2001, nei confronti della società «Cooperativa di lavoro fra portatori - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1982 non ha più redatto il bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 29 gennaio 2002;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa di lavoro fra portatori - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», avente sede in Piove di Sacco (Padova), via Mazzini, costituita per rogito notaio dott. Aldo Alessandrini, in data 29 maggio 1946, repertorio 2323, registro società 2496, tribunale di Padova - B.U.S.C. n. 631/8771, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 21 maggio 2002

Il dirigente: ORLANDI

02A08307

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia fra impiegati della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, società a responsabilità limitata», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di

scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata dalla direzione provinciale del lavoro di Padova il 4 marzo 2002, nei confronti della società «Cooperativa edilizia fra impiegati della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, società a responsabilità limitata», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1967 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società «Cooperativa edilizia fra impiegati della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, società a responsabilità limitata», avente sede in Padova, corso Garibaldi, 6, costituita per rogito notaio dott. Antonio Nalin, in data 3 luglio 1948, repertorio 15678, registro società 2967, tribunale di Padova - B.U.S.C. n. 596/18456, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 21 maggio 2002

Il dirigente: ORLANDI

02A08308

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «S.C.I.S.A. - Società Cooperativa Impiegati Statali Atestina», in Este.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata dalla direzione provinciale del lavoro di Padova il 27 marzo 2002, nei confronti della società cooperativa «S.C.I.S.A. - Società Cooperativa Impiegati Statali Atestina», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1967 non ha più redatto il bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società cooperativa «S.C.I.S.A. - Società Cooperativa Impiegati Statali Atestina a responsabilità limitata», avente sede in Este (Padova), via Meggiaro Alto, costituita per rogito notaio dott. Lidio Valdini, in data 14 luglio 1950, repertorio 2743, registro società 3321, tribunale di Padova - B.U.S.C. n. 59/31683, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 21 maggio 2002

Il dirigente: ORLANDI

02A08309

DECRETO 27 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bartolini Celine di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI - DIV. I

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Esthetique Cosmetique: Soins Esthetiques-Conseils-Vente» conseguito in Francia dalla sig.ra Bartolini Celine cittadina francese;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 18 gennaio 2002, favorevole al riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Vista la nota del 7 marzo 2002, con la quale la signora Bartolini Celine ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 26 aprile 2002, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale del 26 aprile 2002, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale dell'8 maggio 2002 della commissione esaminatrice;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Decreta:

Il titolo professionale di «Esthetique Cosmetique: Soins Esthetiques-ConseilsVente» conseguito in Francia in data 9 luglio 2001, dalla sig.ra Bartolini Celine nata a Nizza il 18 marzo 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2002

Il dirigente generale: BATTISTONI

02A08322

DECRETO 11 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Galatea piccola società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Casanova Lerrone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SAVONA

Visto l'art. 2544, comma 1, primo periodo del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge l7 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle attività produttive — Direzione generale per gli enti cooperativi — Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 5 marzo 2002 trasmesso con nota n. 1444.699 del 12 aprile 2002;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore: «Galatea piccola società cooperativa agricola a responsabilità limitata», fraz. Bassanico n. 60 - Casanova Lerrone (Savona) BUSC. n. 1132/282277 - registro imprese n. 16013.

Savona, 11 giugno 2002

Il direttore reggente: OLIVIERI

02A08353

DECRETO 17 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Liliana» a r.l., in Pregnana Milanese.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Edilizia Liliana» a r.l., con sede in Pregnana Milanese (Milano), via Volta n. 21;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale in data 16 luglio 2001, integrato il 26 settembre 2001, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa Edilizia Liliana a r.l. con sede in Pregnana Milanese (Milano), via Volta n. 21, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1984, non ha compiuto atti di gestione dopo il 1986 e il legale rappresentante ha dichiarato, il 4 luglio 2001, che non vi sono attività da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Liliana» a r.l. sede legale in Pregnana Milanese, via Volta n. 21, costituita per rogito notaio dott. Ferrante Cazzaniga Donesmondi di Milano in data 9 gennaio 1974, repertorio n. 14975/1574, BUSC 8135/129436, codice fiscale n. 03276120155 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1984, non ha compiuto atti di gestione dopo il 1986 e per non avere attività da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 17 giugno 2002

Il dirigente reggente: CICCHITTI

02A08388

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Aurora» società cooperativa a responsabilità limitata, in Calenzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 3 dicembre 2001, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aurora» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Calenzano (Firenze) (codice fiscale n. 04249630486) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Stefano Conti, nato a Prato il 20 febbraio 1958 e ivi domiciliato in via A. del Rigo n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A08311

DECRETO 17 maggio 2002.

Determinazione per l'anno 2002 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, stesso art. 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488 e quelli massimi, nonché gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali;

Tenuto conto che la misura del diritto annuale è determinata in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il comma 4, lettera *c)* dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

Visto in particolare il comma 4, lettera *d)* dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che nei primi due anni di applicazione della norma l'importo del diritto annuale non potrà comunque essere superiore del 20% rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione di registro delle imprese;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di registro delle imprese;

Sentiti l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2002, sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di 80,00 euro.

2. Per le imprese con ragione di società semplice, non agricola, il diritto annuale è dovuto nella misura di 144,00 euro.

Art. 3.

1. Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2001 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato		Aliquote
da euro	a euro	
fino a	516.456,90	373,00 euro (misura fissa)
516.456,91	2.582.284,50	0,0070%
2.582.284,51	51.645.689,91	0,0015%
51.645.689,92		0,0005% (fino ad un massimo di 77.500,00 euro)

2. In via transitoria per l'anno 2002, nel caso in cui gli importi derivanti dall'applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato di cui al comma 1 siano superiori all'importo dovuto per l'anno 2001 aumentato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo versato nel 2001 incrementato solo del 6%.

Art. 4.

1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese nel corso del 2002 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui al precedente art. 2, al momento dell'iscrizione o dell'annotazione.

2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese nel corso del 2002 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, rientrano tutte nel 1° scaglione della tabella di cui al comma 1 del precedente art. 3. In via transitoria, per l'anno 2002, le stesse sono tenute a versare, al momento dell'iscrizione, i seguenti diritti:

imprese individuali; 80 euro;

società semplici non agricole; 144 euro;

società cooperative; 80 euro;

consorzi; 80 euro;

società di persone; 151 euro;

società di capitali; 373 euro.

3. Le nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2002, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che, al momento dell'iscrizione, hanno versato un diritto inferiore a quello dovuto per l'anno 2002, come stabilito dal presente decreto, sono tenute a versare la differenza con le modalità e nei termini che saranno loro comunicati dalla camera di commercio competente.

4. Le nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2002, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che, al momento dell'iscrizione, hanno versato un diritto superiore a quello dovuto per l'anno 2002, come stabilito dal presente decreto, saranno rimborsate, per un ammontare pari al maggior diritto versato direttamente dalla camera di commercio competente, con le modalità stabilite dalla stessa.

Art. 5.

1. Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di queste ultime, in favore delle camere di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 103,00 euro.

2. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari a 110,00 euro.

3. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Art. 6.

1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante l'utilizzo delle contabilità speciali di girofondi presso le sezioni di tesoreria.

3. Tali somme dovranno essere giornalmente riversate nei corrispondenti conti di tesoreria unica intestati alle camere di commercio.

Art. 7.

1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2002 in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, é stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:

4,8% sulle entrate da diritto annuale fino a 5.164.569,00 euro;

5,8% sulle entrate da diritto annuale oltre 5.164.569,00 euro fino a 10.329.138,00 euro;

6,8% oltre 10.329.138,00 euro.

2. L'ammontare del fondo perequativo è utilizzato per il 55% a favore delle camere di commercio che presentano rigidità di bilancio (rapporto tra spese obbligatorie che abbiano carattere di generalità per le camere di commercio su tutto il territorio nazionale e il totale delle entrate correnti) per diseconomie di scala connesse a un ridotto numero di imprese iscritte e per il restante 45% per la realizzazione di progetti intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

3. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero delle attività produttive.

4. Tale regolamento potrà prevedere, tra l'altro, modalità perequative a favore delle camere di commercio, in situazione di rigidità di bilancio o con ridotto numero di imprese iscritte, connesse alla presenza di unità locali di imprese con sede legale in altre province.

5. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero delle attività produttive, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2002

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 336

02A08385

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 giugno 2002.

Approvazione dell'elenco integrativo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14 del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 - modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (primo elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 556 del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 2002;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 4 giugno 2002, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Piemonte.

M.L.T.A. S.R.L. - via Cuneo, 31 - 10042 Nichelino (Torino).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.20.01 - Costruzione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici.

Punto di primo contatto:

Tel. 011-6822030 - E-mail: l.manissero@mlta.it;

Fax 011-6051260 - Sito Internet: www.mlta.it

Friuli-Venezia Giulia.

LABEL ELETTRONICA S.R.L. - via della Repubblica, 18 - 35010 Limena (Udine).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.30.01 - Progettazione e montaggio di attrezzature per il controllo dei processi industriali e per l'automazione.

Punto di primo contatto:

Tel. 049-8848130 - E-mail: com@labelelettronica.it;

Fax 049-8848096 - Sito Internet www.labelelettronica.it

Lombardia.

TAU CONTROLLO PROCESSI S.P.A. - via Tortona, 33 - 20144 Milano (Milano).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.30 - Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali;

72.20 - Fornitura si software e consulenza in materia di informatica.

Punto di primo contatto:

Tel. 02-477811 - E-mail: sedemilano@taucp.it;

Fax 02-47781239 - Sito Internet: www.taucp.it

Veneto.

BMI - BERTOLLO S.R.L. - via Gazzo, 42 - 36060 Pianezze San Lorenzo (Vicenza).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

30.04 - Ingegneria meccanica.

Punto di primo contatto:

Tel. 0424-72709 - E-mail: info@bmifw.com;

Fax 0424-72491 - Sito Internet: www.bmifw.com

GALVANIN LUIGINO S.R.L. - via dal Ponte, 120/124 - 36040 Torri di Quartesolo (Vicenza).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

30.04 - Ingegneria meccanica.

Punto di primo contatto:

Tel. 0444-380375 - E-mail info@galvaninluigino.it;

Fax 0444-389115 - Sito Internet: www.galvaninluigino.it

Emilia-Romagna.

CITIEFFE S.R.L. - via Armaroli, 21 - 40012 Calderara di Reno (Bologna).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.10.2 - Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi; di materiale medico-chirurgico e veterinario; di apparecchi e strumenti per odontoiatria;

33.10.4 - Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili.

Punto di primo contatto:

Tel. 051-721850 - E-mail: giovetti@citieffe.com;

Fax 051-721870 - Sito Internet: www.citieffe.com

COMER GROUP S.P.A. - via Magellano, 27 - 42046 Reggiolo (Reggio Emilia).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.14.1 - Fabbricazione di organi di trasmissione.

Punto di primo contatto:

Tel. 0522-974111 - E-mail: paolo codeluppi@comergroup.com;

Fax 0522-973249 - Sito Internet: www.citieffe.com

ERRETI S.R.L. - via Pilastrino, 32 - 48010 Bagnara di Romagna (Ravenna).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

28.63 - Produzione di accessori e automatismi per serramenti.

Punto di primo contatto:

Tel. 0545-283895 - E-mail: roberto.vandelli@erreti.com;

Fax 0545-283900 - Sito Internet: www.erreti.com

TECNOS G.A. S.R.L. - via A. Novella, 29 - 47811 Viserba di Rimini (Rimini).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.30 - Elettronica, informatica;

29.56.4 - Macchine per la lavorazione del legno;

29.40 - Macchine per la lavorazione della lamiera.

Punto di primo contatto:

Tel. 0541-734512 - E-mail tecnosga@tecnosga.it;

Fax 0541-734597 - Sito Internet: www.tecnosga. it

Toscana.

ABIOGEN PHARMA S.P.A. - via Meucci, 36 - 56014 Ospedaletto (Pisa).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

24.42 - Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici.

Punto di primo contatto:

Tel. 050-3154283 - E-mail: genres@cibernet.it;

Fax 050-803338 - Sito Internet: www.abiogen.it

CONSORZIO POLO TECNOLOGICO MAGONA - via Magona, snc - 57023 Cecina (Livorno).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.1 - Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Punto di primo contatto:

Tel. 0586-632142 - E-mail: info@polomagona.it;

Fax 0586-635445 - Sito Internet: www.polomagona.it

Lazio.

NERGAL S.R.L. - via Battista Bardanzellu, 8 - 00155 Roma.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.20 - Fornitura di software e consulenza in materia di informatica.

Punto di primo contatto:

Tel. 06-40801173 - E-mail: Chiarotti@nergal.it;

Fax 06-40801283 - Sito Internet: www.nergal.it

Campania.

ECO.LAB '95 S.A.S. - via San Leonardo, 120 - 84131 Salerno.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73 - Ricerca e sviluppo;

74.20.3 - Inquinamento, ingegneria acustica, rifiuti;

74.30.1 - Analisi chimico-fisiche e microbiologiche nei settori ambiente, alimenti e agricoltura.

Punto di primo contatto:

Tel. 089-332133 - E-mail: ecolabor@tiscalinet.it;

Fax 089-330768 - Sito Internet: ecolab95@libero.it

KAPPA S.R.L. - via F. Terracciano, 213 - 80038 Pomigliano D'Arco (Napoli).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10.1 - Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

85.14 - Altri servizi sanitari;

85.20 - Servizi veterinari.

Punto di primo contatto:

Tel. 081-8842345 - E-mail: info@kappa-srl.it;

Fax 081-8842345 - Sito Internet: http://kappa-srl.it

MARS S.C.A.R.L. - via Comunale Tavernola c/o Centro Bonifacio - 80144 Napoli.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

35.30 - Costruzioni di aeromobili e di veicoli spaziali;

73.10.G - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

74.20.3 - Servizi di ingegneria integrata.

Punto di primo contatto:

Tel. 081-6042580 - E-mail: romano@marscenter.it;

Fax 081-6042100 - Sito Internet: www.marscenter.it

Basilicata.

R&S MANAGEMENT S.R.L. - via Ciccotti, 100 - 85100 Potenza.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10 - Ricerca e sviluppo;

74.30.2 - Controllo di qualità e certificazione prodotti;

72.20 - Fornitura di software e consulenza in materia di informatica.

Punto di primo contatto:

Tel. 06-9342051 - E-mail: res.mng@tiscali.it;

Fax 06-9342337.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il dirigente: COBIS

02A08318

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 5 giugno 2002.

Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi. (Ordinanza n. 290).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO
(Ente realizzatore: Assessorato regionale dei lavori pubblici - Ente attuatore: Ente autonomo del Flumendosa)

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2001, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2001;

Vista la propria ordinanza n. 52, in data 9 agosto 1996, con la quale è stato reso esecutivo il terzo stralcio operativo 1995 del programma;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto stralcio operativo sono ricompresi, con finanziamento a valere, ai sensi delle leggi regionali numeri 12/1997 e 11/1998, sui fondi di cui al bilancio regionale esercizio 1998 - c.a.p. 08173 i lavori «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi»;

Atteso con ordinanza n. 77 del 23 giugno 1997, il Commissario governativo ha provveduto all'approvazione del progetto «definitivo» dell' intervento denominato: «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi» per un importo complessivo di L. 110.000.000.000 ed alla contestuale individuazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore dell'intervento e dell'Ente autonomo del Flumendosa quale ente attuatore dell'intervento stesso, su atto di concessione dell'Assessorato dei lavori pubblici ed alla designazione dei due enti quali strutture commissariali ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 2409/1995 art. 5;

Atteso con ordinanza n. 132 dell'8 febbraio 1999, il Commissario governativo ha provveduto all'approva-

zione del progetto «esecutivo» dell'intervento denominato: «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi» con il seguente quadro economico:

A)	LAVORI PRINCIPALI NETTI				
A1	Importo a corpo a base d'asta	Lire	82.000.055.324		
A2	a dedurre ribasso d'asta del 24,75%	Lire	20.295.013.692		
		Restano Lire	61.705.041.632	Lire	61.705.041.632
B)	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Centrali idroelettriche	Lire	2.600.000.000		
B2	Impianti telecomando e telecontrollo	Lire	600.000.000		
B3	Spese autorizzazioni attraversamenti e simili ...	Lire	70.000.000		
B4	Spostam. linee elettriche, telefoniche e simili ...	Lire	50.000.000		
B5	Allacci elettrici acquisto energia Enel	Lire	60.000.000		
B6	Allacci elettrici energia da centrali di prog.	Lire	500.000.000		
B7	Allacci telefonici ponti radio per telecontrollo	Lire	200.000.000		
B8	Scavi archeologici	Lire	300.000.000		
B9	Lavori ed acquisti non in appalto	Lire	400.000.000		
		Sommano B) Lire	4.780.000.000	Lire	4.780.000.000
C)	ESPROPRI:				
1	Espropriazioni e asservimenti	Lire	1.510.000.000		
2	Oneri accessori alle espropriazioni	Lire	190.000.000		
		Sommano C) Lire	1.700.000.000	Lire	1.700.000.000
D)	SPESE GENERALI compreso fondo di incentivazione di cui all'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni			Lire	7.698.892.822
E)	I.V.A.				7.418.393.445
F)	IMPREVISTI				4.697.672.101
	IMPORTO COMPLESSIVO				88.000.000.000

Atteso che l'E.A.F. ha disposto una perizia suppletiva per un maggiore importo di L. 2.320.090.992 (€ 1.198.227,00) corrispondente ad un incremento percentuale del 3,75% rispetto all'importo di aggiudicazione, avente il seguente quadro economico:

A)	LAVORI PRINCIPALI NETTI				
A1	Importo a corpo a base d'asta	Lire	82.000.055.324		
A2	Importo lavori integrativi previsti in perizia ...		1.970.785.725		
A3	A dedurre ribasso d'asta del 24,75% su A1		-20.295.013.692		
A4	Lavori in economia per scavi archeologici		349.305.267		
A5	Danni di forza maggiore	Lire	204.330.872		
		Sommano A) Lire	64.229.463.496	Lire	64.229.463.496

B)	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Centrali idroelettriche	Lire	2.600.000.000		
B2	Impianti telecomando e telecontrollo	Lire	600.000.000		
B3	Spese autorizzazioni attraversamenti e simili...	Lire	70.000.000		
B4	Spostam. linee elettriche, telefoniche e simili ...	Lire	50.000.000		
B5	Allacci elettrici acquisto energia Enel	Lire	200.000.000		
B6	Allacci elettrici energia da centrali di prog.	Lire	500.000.000		
B7	Allacci telefonici ponti radio per telecontrollo	Lire	200.000.000		
B8	Scavi archeologici	Lire	70.000.000		
B9	Lavori ed acquisti in economia non in appalto	Lire	400.000.000		
	Sommano B)	Lire	4.690.000.000	Lire	4.690.000.000
C)	ESPROPRI:				
1	Espropriazioni e asservimenti	Lire	2.480.000.000		
2	Oneri accessori alle espropriazioni	Lire	810.000.000		
	Sommano C)	Lire	3.290.000.000	Lire	3.290.000.000
D)	SPESE GENERALI			Lire	7.995.758.411
E)	I.V.A.				7.700.909.091
F)	IMPREVISTI				93.869.002
	IMPORTO COMPLESSIVO			Lire	88.000.000.000
				Euro	45.448.207,12

Atteso che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con nota prot. 13773 del 27 maggio 2002 ha trasmesso la suddetta perizia unitamente al parere n. 39/sap del 22 maggio 2001 dell'ufficio tecnico istruttore con il quale viene espresso parere favorevole all'approvazione della perizia, che non comporta variazioni sostanziali né aumento di spesa oltre il quinto dell'importo contrattuale e pertanto, a termini dell'art. 16 della legge regionale n. 24/1987 non deve essere sottoposta a preventivo parere del CTAR dei LL.PP.;

Ritenuto pertanto, in relazione alle risultanze del sopracitato parere di dover procedere all' approvazione della perizia suppletiva sopra citata di cui al progetto esecutivo dell'intervento denominato «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi»;

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione della perizia suppletiva e di variante

1) Sulla base del parere dell'ufficio istruttore dell'assessorato regionale dei lavori pubblici citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa, è approvata la perizia suppletiva relativa ai lavori di: «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi» secondo il seguente quadro economico:

A)	LAVORI PRINCIPALI NETTI				
A1	Importo a corpo a base d'asta	Lire	82.000.055.324		
A2	Importo lavori integrativi previsti in perizia ...	Lire	1.970.785.725		
A3	A dedurre ribasso d'asta del 24,75% su A1	Lire	-20.295.013.692		
A4	Lavori in economia per scavi archeologici	Lire	349.305.267		
A5	Danni di forza maggiore	Lire	204.330.872		
	Sommano A)	Lire	64.229.463.496	Lire	64.229.463.496

B)	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Centrali idroelettriche	Lire	2.600.000.000		
B2	Impianti telecomando e telecontrollo	Lire	600.000.000		
B3	Spese autorizzazioni attraversamenti e simili...	Lire	70.000.000		
B4	Spostam. linee elettriche, telefoniche e simili ...	Lire	50.000.000		
B5	Allacci elettrici acquisto energia Enel..........	Lire	200.000.000		
B6	Allacci elettrici energia da centrali di prog.	Lire	500.000.000		
B7	Allacci telefonici ponti radio per telecontrollo	Lire	200.000.000		
B8	Scavi archeologici.............................	Lire	70.000.000		
B9	Lavori ed acquisti in economia non in appalto .	Lire	400.000.000		
	Sommano B)	Lire	4.690.000.000	Lire	4.690.000.000
C)	ESPROPRI:				
1	Espropriazioni e asservimenti	Lire	2.480.000.000		
2	Oneri accessori alle espropriazioni	Lire	810.000.000		
	Sommano C)	Lire	3.290.000.000	Lire	3.290.000.000
D)	SPESE GENERALI			Lire	7.995.758.411
E)	I.V.A.			Lire	7.700.909.091
F)	IMPREVISTI			Lire	93.869.002
	IMPORTO COMPLESSIVO			Lire	88.000.000.000
				Euro	45.448.207,12

2) Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si richiamano le prescrizioni contenute nella sopracitate ordinanze n. 77 del 23 giugno 1997 e n. 132 dell'8 febbraio 1999.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 5 giugno 2002

Il sub-commissario governativo: DURANTI

02A08351

ORDINANZA 6 giugno 2002.

Rimodulazione della programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2002. (Ordinanza n. 291).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Ente gestore: Consorzio di bonifica della Gallura

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista la propria ordinanza n. 285 del 12 marzo 2002, con cui è stata disposta la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2002 e sono state inoltre stabilite le assegnazioni per gli ulteriori eventuali afflussi al sistema dal 1° febbraio 2002 al 30 settembre 2002, con priorità alla ricostituzione delle scorte per l'erogazione civile, alla eliminazione delle restrizioni nell'erogazione ad usi civili ed infine all'utilizzo irriguo;

Atteso che il serbatoio del Liscia ha registrato nello scorso periodo un rilevante incremento di risorse che consente una rimodulazione delle assegnazioni stabilite dall'ordinanza n. 285/02;

Atteso che il comune di Arzachena ha richiesto per le vie brevi, in considerazione dell'incremento delle risorse invasate dal serbatoio del Liscia ed in vista della imminente apertura della stagione turistica, l'eliminazione delle restrizioni nell'erogazione ad uso potabile;

Atteso che il consorzio di bonifica della Gallura, ha chiesto, con nota prot. n. 1496/02 del 15 aprile 2002, per poter garantire, sebbene a livelli minimi, la produzione foraggera per le scorte invernali, l'assegnazione di ulteriori 1,3 Mmc di risorsa per usi irrigui;

Atteso che con nota presidenziale n. 1512/gab del 29 maggio 2002 è stata disposta, nelle more della rimodulazione delle assegnazioni, l'eliminazione delle restrizioni dell'erogazione potabile;

Considerato che, il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1° giugno 2002 al 30 settembre 2002 nel sistema idrico Liscia a Calamaiu risulta essere il seguente:

	Valori in milioni di mc
Volumi invasati al 31 maggio 2002	33,8
A dedurre perdite per evaporazione	2,0
A dedurre scorta minima negli invasi al 30 settembre 2002 (1)	16
Totale volume derivabile dal 1° giugno al 30 settembre 2002	15,8

(1) Pari a circa sei mesi di erogazione potabile.

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al sistema Liscia a Calamaiu

1. Con effetto immediato è vincolato, fino al 30 settembre 2002, quale scorta per usi idropotabili un volume di risorsa idrica pari 16 Mmc disponibile nel serbatoio del Liscia a Calamaiu.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema Liscia a Calamaiu

Dal 1° giugno al 30 settembre 2002 i volumi di risorsa disponibili nel sistema Liscia a Calamaiu sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	10,7
Usi irrigui	2,3
Usi industriali	0,7
Totale erogazioni dal 1° giugno al 30 settembre 2002	13,7

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 6 giugno 2002

Il commissario governativo: PILI

02A08352

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2002.

Modalità e termini della trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità di dati e notizie riguardanti i contratti di somministrazione di servizi telefonici, di servizi idrici e del gas, relativamente alle utenze non domestiche e ad uso non pubblico.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, sentite le Amministrazioni interessate;

Dispone:

1. Comunicazione da parte dei gestori di servizi di pubblica utilità.

1.1. I soggetti che stipulano contratti di fornitura di servizi telefonici, servizi idrici e del gas devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati e le notizie relativi ai contratti medesimi, con esclusione delle utenze classificate come domestiche e ad uso pubblico.

1.2. I dati da comunicare riguardano i contratti in essere alla data del 1° gennaio 2000, ancorché stipulati in anni precedenti, nonché quelli stipulati da tale data in poi.

2. Modalità e termini della trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

2.1. I soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al punto 1 devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

2.2. Gli stessi soggetti di cui al punto 1 possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al punto 1, degli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

2.3. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 1, predisposte secondo le rispettive specifiche tecniche ed il tracciato record allegati al presente provvedimento, i soggetti obbligati sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.

2.4. I file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico Internet, predisposti nel formato previsto dalle specifiche tecniche, devono avere dimensioni non superiori a 3 megabyte.

2.5. La prima comunicazione sarà effettuata dal 1° novembre al 31 dicembre 2002 per i dati relativi agli anni 2000 e 2001. Entro il 30 aprile di ciascun anno devono essere effettuate le comunicazioni dei dati relativi all'anno solare precedente.

2.6. Per i soggetti gestori di servizi di somministrazione di energia elettrica resta confermato l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati, previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

3. Ricevute.

3.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi previsti al punto 3.4.

3.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico *ter* al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

In essa sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l'ora di ricezione del file;

b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;

c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.

3.3. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

3.4. Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico *ter* al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 2.3.;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario di cui al punto 2.2.

Tali circostanze sono comunicate sempre per via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta è tenuto a riproporre la trasmissione, purché corretta, entro i termini previsti dal presente provvedimento.

Motivazioni.

Il provvedimento è motivato dall'esigenza di acquisire elementi utili all'attuazione del piano straordinario di accertamento per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa.

In tale ambito si rende necessario incrociare i dati relativi ai contratti di somministrazione — ad esclusione delle utenze domestiche e ad uso pubblico — di servizi telefonici, servizi idrici e del gas con quelli in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, per individuare i contribuenti per i quali emergono specifiche anomalie anche correlabili all'utilizzo di lavoro non regolare.

Riferimenti normativi dell'atto.

Art. 1, comma 7, legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73;

Delibera del C.I.P.E. n. 38 del 6 giugno 2002;

Art. 7, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Provvedimento del 9 luglio 2001 del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, commi 1 e 4).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2002

Il direttore: FERRARA

Tracciato relativo alle comunicazioni delle utenze gas

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

ALLEGATO A

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	codice fornitura	5	2 - 6	AN	Vale "AAGAS"
3	codice	2	7 - 8	NU	Vale "25"
4	Codice fiscale ente inviante	16	9 - 24	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
	Dati da impostare nel caso di persona non fisica				
5	Denominazione del soggetto	60	25 - 84	AN	Denominazione del soggetto
6	Comune del domicilio fiscale ente inviante	40	85 124	AN	Comune del domicilio fiscale ente inviante
7	Provincia del domicilio fiscale ente inviante	2	125 126	AN	Provincia del domicilio fiscale ente inviante
	Dati da impostare nel caso di persona fisica				
8	Cognome del soggetto	26	127 - 152	AN	Cognome del soggetto persona fisica
9	Nome del soggetto	25	153 - 177	AN	Nome del soggetto persona fisica
10	Sesso del soggetto	1	178 - 178	AN	Può assumere valore "M" o "F"
11	Data di nascita del soggetto	8	179 - 186	NU	Nel formato "GGMMAAAA"
12	Comune di nascita del soggetto	40	187 - 226	AN	Comune di nascita del soggetto
13	Provincia di nascita del soggetto	2	227 - 228	AN	Provincia di nascita del soggetto
	Dati della fornitura				
14	Anno di riferimento	4	229 - 232	NU	Nel formato "AAAA"
15	Progressivo invio	7	233 - 239	NU	Nel formato "AAAANNN"
16	Data invio	8	240 - 247	NU	Nel formato "GGMMAAAA"
17	Filler	123	248 - 370	AN	Campo da impostare a spazi

Tracciato relativo alle comunicazioni delle utenze gas

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

ALLEGATO A

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Codice fiscale del soggetto titolare dell'utenza	16	2 - 17	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
3	Estremi del contratto	30	18 - 47	AN	Estremi identificativi dell'utenza
4	Data di prima attivazione dell'utenza	8	48 - 55	NU	Nel formato "GGMMAAAA"
	Dati anagrafici				
5	Cognome/Denominazione del soggetto	60	56 - 115	AN	Indicare il Cognome nel caso di persona fisica ovvero la Denominazione nel caso di persona non fisica
6	Nome del soggetto	25	116 - 140	AN	Da impostare solo nel caso di persona fisica
7	Sesso del soggetto	1	141 - 141	AN	Da impostare solo nel caso di persona fisica; può assumere valore "M" o "F"
8	Data di nascita del soggetto	8	142 - 149	NU	Da impostare solo nel caso di persona fisica; nel formato "GGMMAAAA"
9	Comune di nascita del soggetto	40	150 - 189	AN	Da impostare solo nel caso di persona fisica; Comune di nascita del soggetto
10	Provincia di nascita del soggetto	2	190 - 191	AN	Da impostare solo nel caso di persona fisica; Provincia di nascita del soggetto
11	Comune del domicilio fiscale del soggetto	40	192 - 231	AN	Comune del domicilio fiscale del soggetto
12	Provincia del domicilio fiscale del soggetto	2	232 - 233	AN	Provincia del domicilio fiscale del soggetto
	Dati utenza				
13	Tipologia utenza	1	234 234	NU	Vale "1" per utenza commerciale, "2" per grandi utenze
14	Tipo di valuta	1	235 - 235	AN	Vale " L " per Lire ; " E " per Euro
15	Tipo importo	1	236 - 236	AN	Vale "+" per indicare un importo positivo; "-" per indicare un importo negativo
16	Spesa consumo annuo al netto dell'IVA	13	237 - 249	NU	Va espressa in Lire o in Euro (parte intera)
17	Numero mesi di fatturazione	2	250 - 251	NU	Numero mesi di fatturazione
18	Indirizzo sede dell' utenza	35	252 - 286	AN	Indirizzo sede dell' utenza
19	CAP dell' indirizzo dell' utenza	5	287 - 291	NU	CAP dell' indirizzo dell' utenza
20	Comune di ubicazione dell'utenza	40	292 - 331	AN	Comune di ubicazione dell'utenza
21	Provincia di ubicazione dell'utenza	2	332 - 333	AN	Provincia di ubicazione dell'utenza
22	Filler	37	334 - 370	AN	Campo da impostare a spazi

Tracciato relativo alle comunicazioni delle utenze gas

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

ALLEGATO A

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	codice fornitura	5	2 - 6	AN	Vale "AAGAS"
3	codice	2	7 - 8	NU	Vale "25"
4	Codice fiscale ente inviante	16	9 - 24	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
	Dati da impostare nel caso di persona non fisica				
5	Denominazione del soggetto	60	25 - 84	AN	Denominazione del soggetto
6	Comune del domicilio fiscale ente inviante	40	85 124	AN	Comune del domicilio fiscale ente inviante
7	Provincia del domicilio fiscale ente inviante	2	125 126	AN	Provincia del domicilio fiscale ente inviante
	Dati da impostare nel caso di persona fisica				
8	Cognome del soggetto	26	127 - 152	AN	Cognome del soggetto persona fisica
9	Nome del soggetto	25	153 - 177	AN	Nome del soggetto persona fisica
10	Sesso del soggetto	1	178 - 178	AN	Può assumere valore "M" o "F"
11	Data di nascita del soggetto	8	179 - 186	NU	Nel formato "GGMMAAAA"
12	Comune di nascita del soggetto	40	187 - 226	AN	Comune di nascita del soggetto
13	Provincia di nascita del soggetto	2	227 - 228	AN	Provincia di nascita del soggetto
	Dati della fornitura				
14	Anno di riferimento	4	229 - 232	NU	Nel formato "AAAA"
15	Progressivo invio	7	233 - 239	NU	Nel formato "AAAANNN"
16	Data invio	8	240 - 247	NU	Nel formato "GGMMAAAA"
17	Filler	123	248 - 370	AN	Campo da impostare a spazi

Tracciato relativo alle comunicazioni delle utenze idriche

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

ALLEGATO B

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	codice fornitura	5	2 - 6	AN	Vale "IDRIC"
3	codice	2	7 - 8	NU	Vale "24"
4	Codice fiscale ente inviante	16	9 - 24	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
	Dati da impostare nel caso di persona non fisica				
5	Denominazione del soggetto	60	25 - 84	AN	Denominazione del soggetto
6	Comune del domicilio fiscale ente inviante	40	85 124	AN	Comune del domicilio fiscale ente inviante
7	Provincia del domicilio fiscale ente inviante	2	125 126	AN	Provincia del domicilio fiscale ente inviante
	Dati da impostare nel caso di persona fisica				
8	Cognome del soggetto	26	127 - 152	AN	Cognome del soggetto persona fisica
9	Nome del soggetto	25	153 - 177	AN	Nome del soggetto persona fisica
10	Sesso del soggetto	1	178 - 178	AN	Può assumere valore "M" o "F"
11	Data di nascita del soggetto	8	179 - 186	NU	Nel formato "GGMMAAAA"
12	Comune di nascita del soggetto	40	187 - 226	AN	Comune di nascita del soggetto
13	Provincia di nascita del soggetto	2	227 - 228	AN	Provincia di nascita del soggetto
	Dati della fornitura				
14	Anno di riferimento	4	229 - 232	NU	Nel formato "AAAA"
15	Progressivo invio	7	233 - 239	NU	Nel formato "AAAANNN"
16	Data invio	8	240 - 247	NU	Nel formato "GGMMAAAA"
17	Filler	123	248 - 370	AN	Campo da impostare a spazi

Tracciato relativo alle comunicazioni delle utenze idriche

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

ALLEGATO B

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Codice fiscale del soggetto titolare dell'utenza	16	2 - 17	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
3	Estremi del contratto	30	18 - 47	AN	Estremi identificativi dell'utenza
4	Data di prima attivazione dell'utenza	8	48 - 55	NU	Nel formato "GGMMAAAA"
	Dati anagrafici				
5	Cognome/Denominazione del soggetto	60	56 - 115	AN	Cognome/Denominazione del soggetto
6	Nome del soggetto	25	116 - 140	AN	Da impostare solo nel caso di persona fisica
7	Sesso del soggetto	1	141 - 141	AN	Da impostare solo nel caso di persona fisica; può assumere valore "M" o "F"
8	Data di nascita del soggetto	8	142 - 149	NU	Da impostare solo nel caso di persona fisica; nel formato "GGMMAAAA"
9	Comune di nascita del soggetto	40	150 - 189	AN	Da impostare solo nel caso di persona fisica; Comune di nascita del soggetto
10	Provincia di nascita del soggetto	2	190 - 191	AN	Da impostare solo nel caso di persona fisica; Provincia di nascita del soggetto
11	Comune del domicilio fiscale del soggetto	40	192 - 231	AN	Comune del domicilio fiscale del soggetto
12	Provincia del domicilio fiscale del soggetto	2	232 - 233	AN	Provincia del domicilio fiscale del soggetto
	Dati utenza				
13	Tipo di valuta	1	234 - 234	AN	Vale " L " per Lire ; " E " per Euro
14	Tipo importo	1	235 - 235	AN	Vale "+" per indicare un importo positivo; "-" per indicare un importo negativo
15	Spesa consumo annuo al netto dell'IVA	13	236 - 248	NU	Va espressa in Lire o in Euro (parte intera)
16	Numero mesi di fatturazione	2	249 - 250	NU	Numero mesi di fatturazione
17	Indirizzo sede dell' utenza	35	251 - 285	AN	Indirizzo sede dell' utenza
18	CAP dell' indirizzo dell' utenza	5	286 - 290	NU	CAP dell' indirizzo dell' utenza
19	Comune di ubicazione dell'utenza	40	291 - 330	AN	Comune di ubicazione dell'utenza
20	Provincia di ubicazione dell'utenza	2	331 - 332	AN	Provincia di ubicazione dell'utenza
21	Filler	38	333 - 370	AN	Campo da impostare a spazi

Tracciato relativo alle comunicazioni delle utenze idriche

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

ALLEGATO B

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	codice fornitura	5	2 - 6	AN	Vale "IDRIC"
3	codice	2	7 - 8	NU	Vale "24"
4	Codice fiscale ente inviante	16	9 - 24	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
	Dati da impostare nel caso di persona non fisica				
5	Denominazione del soggetto	60	25 - 84	AN	Denominazione del soggetto
6	Comune del domicilio fiscale ente inviante	40	85 124	AN	Comune del domicilio fiscale ente inviante
7	Provincia del domicilio fiscale ente inviante	2	125 126	AN	Provincia del domicilio fiscale ente inviante
	Dati da impostare nel caso di persona fisica				
8	Cognome del soggetto	26	127 - 152	AN	Cognome del soggetto persona fisica
9	Nome del soggetto	25	153 - 177	AN	Nome del soggetto persona fisica
10	Sesso del soggetto	1	178 - 178	AN	Può assumere valore "M" o "F"
11	Data di nascita del soggetto	8	179 - 186	NU	Nel formato "GGMMAAAA"
12	Comune di nascita del soggetto	40	187 - 226	AN	Comune di nascita del soggetto
13	Provincia di nascita del soggetto	2	227 - 228	AN	Provincia di nascita del soggetto
	Dati della fornitura				
14	Anno di riferimento	4	229 - 232	NU	Nel formato "AAAA"
15	Progressivo invio	7	233 - 239	NU	Nel formato "AAAANNN"
16	Data invio	8	240 - 247	NU	Nel formato "GGMMAAAA"
17	Filler	123	248 - 370	AN	Campo da impostare a spazi

Tracciato relativo alle comunicazioni delle utenze telefoniche

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

ALLEGATO C

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	codice fornitura	5	2 - 6	AN	Vale "TELEF"
3	codice	2	7 - 8	NU	Vale "22"
4	Codice fiscale ente inviante	16	9 - 24	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
	Dati da impostare nel caso di persona non fisica				
5	Denominazione del soggetto	60	25 - 84	AN	Denominazione del soggetto
6	Comune del domicilio fiscale ente inviante	40	85 124	AN	Comune del domicilio fiscale ente inviante
7	Provincia del domicilio fiscale ente inviante	2	125 126	AN	Provincia del domicilio fiscale ente inviante
	Dati da impostare nel caso di persona fisica				
8	Cognome del soggetto	26	127 - 152	AN	Cognome del soggetto persona fisica
9	Nome del soggetto	25	153 - 177	AN	Nome del soggetto persona fisica
10	Sesso del soggetto	1	178 - 178	AN	Può assumere valore "M" o "F"
11	Data di nascita del soggetto	8	179 - 186	NU	Nel formato "GGMMAAAA"
12	Comune di nascita del soggetto	40	187 - 226	AN	Comune di nascita del soggetto
13	Provincia di nascita del soggetto	2	227 - 228	AN	Provincia di nascita del soggetto
	Dati da impostare comuni				
14	Anno di riferimento	4	229 - 232	NU	Nel formato "AAAA"
15	Progressivo invio	7	233 - 239	NU	Nel formato "AAAANNN"
16	Data invio	8	240 - 247	NU	Nel formato "GGMMAAAA"
17	Filler	123	248 - 370	AN	Campo da impostare a spazi

Tracciato relativo alle comunicazioni delle utenze telefoniche

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

ALLEGATO C

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Codice fiscale del soggetto titolare dell'utenza	16	2 - 17	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
3	Estremi del contratto	30	18 - 47	AN	Estremi identificativi dell'utenza
4	Data di prima attivazione dell'utenza	8	48 - 55	NU	Nel formato "GGMMAAAA"
	Dati anagrafici				
5	Cognome/Denominazione del soggetto	60	56 - 115	AN	Indicare il Cognome nel caso di persona fisica ovvero la Denominazione nel caso di persona non fisica
6	Nome del soggetto	25	116 - 140	AN	Da impostare solo nel caso di persona fisica
7	Sesso del soggetto	1	141 - 141	AN	Da impostare solo nel caso di persona fisica; può assumere valore "M" o "F"
8	Data di nascita del soggetto	8	142 - 149	NU	Da impostare solo nel caso di persona fisica; nel formato "GGMMAAAA"
9	Comune di nascita del soggetto	40	150 - 189	AN	Da impostare solo nel caso di persona fisica; Comune di nascita del soggetto
10	Provincia di nascita del soggetto	2	190 - 191	AN	Da impostare solo nel caso di persona fisica; Provincia di nascita del soggetto
11	Comune del domicilio fiscale del soggetto	40	192 - 231	AN	Comune del domicilio fiscale del soggetto
12	Provincia del domicilio fiscale del soggetto	2	232 - 233	AN	Provincia del domicilio fiscale del soggetto
	Dati utenza				
13	Tipologia utenza	1	234 - 234	NU	Vale "1" per telefonia fissa, "2" per telefonia mobile
14	Tipo di valuta	1	235 - 235	AN	Vale " L " per Lire ; " E " per Euro
15	Tipo importo	1	236 - 236	AN	Vale "+" per indicare un importo positivo; "-" per indicare un importo negativo
16	Spesa consumo annuo al netto dell'IVA	13	237 - 249	NU	Va espressa in Lire o in Euro (parte intera)
17	Numero mesi di fatturazione	2	250 - 251	NU	Numero mesi di fatturazione
18	Tipo di valuta	1	252 - 252	AN	Vale " L " per Lire ; " E " per Euro
19	Tipo importo	1	253 - 253	AN	Vale "+" per indicare un importo positivo; "-" per indicare un importo negativo
20	Costo del traffico nell'anno	13	254 - 266	NU	Va espressa in Lire o in Euro (parte intera)
21	Indirizzo sede dell' utenza	35	267 - 301	AN	Indirizzo sede dell' utenza
22	CAP dell' indirizzo dell' utenza	5	302 - 306	NU	CAP dell' indirizzo dell' utenza
23	Comune di ubicazione dell'utenza	40	307 - 346	AN	Comune di ubicazione dell'utenza
24	Provincia di ubicazione dell'utenza	2	347 - 348	AN	Provincia di ubicazione dell'utenza
	Dati da impostare nel caso di telefonia mobile				
25	Tipologia contratto	1	349 - 349	NU	Vale "1" per contratti multiutenze, "2" per contratti individuali

Tracciato relativo alle comunicazioni delle utenze telefoniche

26	Destinazione d'uso	1	350 - 350	NU	Da impostare solo nel caso di contratti individuali; vale "1" per destinazione d'uso Affari; "2" per destinazione d'uso Residenziale
27	Numero utenze iniziali	6	351 - 356	NU	Da impostare solo nel caso di contratti multiutenze; indicare il numero di utenze registrate all'inizio dell'anno di riferimento
28	Numero utenze finali	6	357 - 362	NU	Da impostare solo nel caso di contratti multiutenze; indicare il numero di utenze registrate alla fine dell'anno di riferimento
29	Filler	8	363 - 370	AN	Campo da impostare a spazi

Tracciato relativo alle comunicazioni delle utenze telefoniche

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

ALLEGATO C

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	codice fornitura	5	2 - 6	AN	Vale "TELEF"
3	codice	2	7 - 8	NU	Vale "22"
4	Codice fiscale ente inviante	16	9 - 24	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
	Dati da impostare nel caso di persona non fisica				
5	Denominazione del soggetto	60	25 - 84	AN	Denominazione del soggetto
6	Comune del domicilio fiscale ente inviante	40	85 124	AN	Comune del domicilio fiscale ente inviante
7	Provincia del domicilio fiscale ente inviante	2	125 126	AN	Provincia del domicilio fiscale ente inviante
	Dati da impostare nel caso di persona fisica				
8	Cognome del soggetto	26	127 - 152	AN	Cognome del soggetto persona fisica
9	Nome del soggetto	25	153 - 177	AN	Nome del soggetto persona fisica
10	Sesso del soggetto	1	178 - 178	AN	Può assumere valore "M" o "F"
11	Data di nascita del soggetto	8	179 - 186	NU	Nel formato "GGMMAAAA"
12	Comune di nascita del soggetto	40	187 - 226	AN	Comune di nascita del soggetto
13	Provincia di nascita del soggetto	2	227 - 228	AN	Provincia di nascita del soggetto
	Dati da impostare comuni				
14	Anno di riferimento	4	229 - 232	NU	Nel formato "AAAA"
15	Progressivo invio	7	233 - 239	NU	Nel formato "AAAANNN"
16	Data invio	8	240 - 247	NU	Nel formato "GGMMAAAA"
17	Filler	123	248 - 370	AN	Campo da impostare a spazi

02A08387

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 31 maggio 2002.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'ENAC.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Vista la nota n. 14092 del 18 gennaio 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento tesoro;

Visto l'elenco predisposto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, trasmesso all'Agenzia del demanio con nota n. 220773 del 6 maggio 2002, in cui sono individuati gli immobili di proprietà dello stesso;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Ente nazionale per l'aviazione civile i seguenti beni immobili:

Comune	Indirizzo	Partita	Foglio	Particella	Subalterno
Roma	Viale Castro Pretorio n. 118 Via Gaeta n. 4	—	475	13	3 - 4 - 10 - 11 12 - 13 - 14
Roma	Viale America n. 111	128074	854	117	1 - 2 - 73 - 74

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Ente nazionale per l'aviazione civile e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Il presente decreto potrà essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore: SPITZ

02A08330

DECRETO 31 maggio 2002.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Vista la nota n. 14092 del 18 gennaio 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento tesoro;

Visti gli elenchi predisposti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, trasmessi all'Agenzia del demanio con nota n. 05/71123 del 20 maggio 2002, in cui sono individuati gli immobili di proprietà dello stesso;

Vista la dichiarazione n. 05/71369 del 21 maggio 2002 con cui l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato attesta che:

per gli interi fabbricati, ricompresi nell'elenco trasmesso, la proprietà è da cielo a sottosuolo con tutte le relative pertinenze, aree scoperte, accessori e diritti condominiali;

per le singole unità immobiliari, ricomprese nell'elenco trasmesso, la proprietà è comprensiva di tutte le relative pertinenze, accessori e diritti condominiali;

per le aree, ricomprese nell'elenco trasmesso, la proprietà è comprensiva di tutte le relative accessioni e/o costruzioni sopra e sottosuolo;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato i beni immobili individuati negli elenchi di cui agli allegati *A*, *B* e *C* facenti parte integrante del presente decreto e precisamente:

per gli stabili individuati nell'allegato *A* l'Ente è proprietario da cielo a sottosuolo con tutte le relative pertinenze, aree scoperte, accessori e diritti condominiali;

aper le singole unità immobiliari individuate nell'allegato *B* l'Ente è proprietario anche delle relative pertinenze, accessori e diritti condominiali;

per le aree individuate nell'allegato *C* l'Ente è proprietario anche di tutte le accessioni e/o costruzioni sopra e sottosuolo.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Il presente decreto potrà essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO *A*

ELENCHI DEI BENI IMMOBILI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 351/2001
CONVERTITO NELLA LEGGE N. 410/2001

Denominazione	Localizzazione			Identificativo catastale		Destinazione
	Indirizzo	Città	Prov	Foglio	Particella	
Complesso n° 5 Palazzina alloggi	Via De Blasio, 20	Bari	BA	19	20	Abitativo
Complesso n° 8 Sede dell'Ispettorato Comp. monopoli	Via Riva Reno, 72	Bologna	BO	158 e 81	133, 366 e 576	Direzionale,
Complesso n° 10 - Ex asilo nido	Via Stalingrado, 87	Bologna	BO	80	239	Commerciale
Complesso n° 10 - Palazzina alloggi	V.le della Manifattura, 7	Bologna	BO	80	86	Abitativo e commerciale
Complesso n° 150 - Alloggi, e autorimesse	S.S. Romea, 309	Mesola	FE	45	33	Abitativo
Complesso n° 151 Autoparco ex Manifattura Tabacchi di Adria	Via S. Pietro Basso, 47	Adria	RO	23	220, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 409	Abitativo e commerciale
Complesso n° 17 Magazzino vendita	Via Margherita di Savoia, 43	Sassari	SS	109	2037, 2038, 2039, 2669, 2764, 2765, 2766, 2770	Abitativo e commerciale
Complesso n° 22 - Palazzina alloggi	Via Marconi, 132	Chiaravalle	AN	10	232, 417	Abitativo
Complesso n° 23 - CRAL	Piazza Garibaldi, 37/38	Chiaravalle	AN	13	338, 340, 343 1536	Commerciale
Complesso n° 31 - Ex mag. Vendita	Circonvallazione, 50	Pesaro	PS	41	7 e 281	Commerciale
Complesso n° 38 Alloggi, box, cinema	Via Tartini, via delle Cascine	Firenze	FI	52	18, 105, 238	Abitativo e commerciale
Complesso n° 40 Mag.no vendita Umbertite	Località Contea	Umbertite	PG	74	64	Commerciale
Complesso n° 43 Ex Direzione Compartimentale Coltivazione Tabacchi	Via G. Libertini, 6	Lecce	LE	259	1991 e 1992	Commerciale
Complesso n° 45 - Palazzina alloggi e sala materna ex MT	Via della Repubblica, 15 angolo via G. Dorso 2	Lecce	LE	211	676 e 1151	Abitativo e commerciale
Compleso n° 46- Asilo nido Tricase	Via Lucugnano	Tricase	LE	4 e 36	20	Commerciale
Compleso n° 47 Ex mag. Tabacchi greggi	Loc. Borgo	Gallipoli	LE	46	472	Commerciale
Complesso n° 49 Ex Mag. Tabacchi Greggi	V.le Stazione	Galatina	LE	100	1398	Commerciale
Complesso n° 56 Manifattura Tabacchi	Via Vittorio Emanuele, 45	Lucca	LU	110	196	Sito industriale
Complesso n° 57 CRAL, alloggi e scuola	P.le Verdi - Via Vittorio Emanuele II - Via del Crocefisso	Lucca	LU	196	11	Commerciale
Complesso n° 60 Alloggi in Avenza	Via Antica Massa angolo via Livorno	Carrara	MS	94	96	Abitativo
Complesso n° 61 - Ex Mag. Vendita generi di monopolio	P.le Garibaldi	Massa	MS	80	173	Commerciale
Complesso n° 66 - Ex sez. vendita generi di monopolio Como	Via Anzani	Como	CO	8	857	Commerciale
Complesso n° 69 Locale affittato a privati	Via Vico Palla, 4/R	Genova	GE	84	9	Commerciale

Denominazione	Localizzazione			Identificativo catastale		Destinazione
	Indirizzo	Città	Prov	Foglio	Particella	
Complesso n° 72 Stazione carabinieri.	V.le F. Testi, 119	Milano	MI	103	66	Commerciale
Complesso n° 72 - Ex asilo nido.	V.le F. Testi, 117	Milano	MI	103	73 e 78	Commerciale
Complesso n° 72 - Ex CRAL.	Via S. Monica, 4	Milano	MI	103	72, 74, 79	Commerciale
Complesso n° 134 Ex reparti Sali di Tortona	Via Bengasi, 5	Tortona	AL	42	97(porzione), 478, 479, 480, 481, 482, 483,593 e 594	Commerciale
Complesso n° 78 Ex scuderie Bulgheroni	Via Montebello, 46	Piacenza	PC	47	134, 558, 559, 1466	Commerciale
Complesso n° 81 Ispettorato e deposito Parma	Via Umbria - P.le Sicilia,	Parma	PR	10	10, 40, 43, 44, 45	Abitativo e commerciale
Complesso n° 92 e n° 95 - Ex Direzione Comp. Coltivazione Tabacchi ed ex Deposito Tabacchi e autoparco	Via 25 Luglio - Via F. Paga - Via L. Bianchi	Benevento	BN	40	170, 171, 178, 180, 670, 671, 672, 673, 674, 752	Ex sito industriale
Complesso n° 98 - Ispettorato Compartimentale di Napoli	Via G. Ferraris - Via Gianturco	Napoli	NA	4, 6, 112, 115	Da 1 a 19 e 84 e 121	Abitativo e commerciale
Complesso n° 100 - Nuova sezione vendita generi di monopolio	Via Gianturco, 94	Napoli	NA	5	47	Commerciale
Complesso n° 105 - Ex Agenzia Coltivazione Tabacchi.	Via Roma, 210/212	Barcellona Pozzo di Gotto	ME	35	629	Commerciale
Complesso n° 109 - Ex mag. , uffici alloggi dell'agenzia orientale	Via Vassilisis Olga, 63 / Via Fleming, 1	Salonicco	GRECIA	==	==	Abitativo commerciale
Complesso n° 110 - Ex Monopolio Banane in Somalia	Merca	SOMALIA		==	==	
Complesso n° 113 Terreno in Frosinone	Via della Fontana	Esperia	FR	43	152	Commerciale
Complesso n° 114 - Ex Agenzia C.T.	Frazione Giulianello	Cori	LT	3	221, 223	Commerciale
Complesso n° 118 - Direzione Generale dei Monopoli e uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze	Via Anicia, Vicolo dei Tabacchi, Piazza Mastai	Roma	RM	505	192, 194, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417	Direzionale, abitativo e commerciale
Complesso n° 122 Ex Deposito generi di monopolio	Via A. da Noli, 1	Roma	RM	821	27, 406	Commerciale
Complesso n° 128 - MTG e lab. Scentifico, alloggi e pert.	Via P. Vitiello, 96	Scafati	SA	25	292, 294, 296, 446, 673, 833	Ex sito industriale

Denominazione	Localizzazione			Identificativo catastale		Destinazione
	Indirizzo	Città	Prov	Foglio	Particella	
Complesso n° 130 Palazzina alloggi, sala materna e CRAL	Viale Vittoria Via Moia Via Zigherane	Rovereto	TN	4, 6 e 25	17, 18/1, 33, 329, 330, 386, 387 527/2, 653	Abitativo e commerciale
Complesso n° 131 Colonia climatica	Via Alle Ville	Coredo	TN	5	2167/2, 339, 354, 372, 393, 394, 395	Commerciale
Complesso n° 133 - IC Trento	Vicolo del Vo', 32	Trento	TN	40	846	Commerciale
Complesso n° 64 - Deposito Sali	Via Solferino, 34	Brescia	BS	24	2176 e 2194	Commerciale
Complesso n° 140 Box c/o ex MT Venezia	Rio di S. Andrea	Venezia	VE	11	1444	Commerciale
Complesso n° 141 Ispettorato comp. Venezia	Rio di S. Croce, 60	Venezia	VE	11 e 11/5	84 e 1892	Abitativo e commerciale
Complesso n° 143 Alloggi in Venezia	Dorsoduro, 398	Venezia	VE	2	2238	Abitativo
Complesso n° 144 Deposito di Marghera	Via dei Sali, 5	Porto Marghera	VE	5	47	Commerciale
Complesso n° 146 Palazzina alloggi in Verona	Viale della Fiera, 5	Verona	VR	2 e 5	47 e 523	Abitativo
Complesso n° 149 - Magazzino Vendita generi di monopolio	Via Mura della Rocchetta, 8	Vicenza	VI	3	411	Commerciale
Complesso n° 3 - Autoparco e deposito tabacchi sequestrati Bari	Via Accolti Gil	Bari	BA	18	374	Abitativo e commerciale
Complesso n° 153 - Palazzine alloggi, box, locali vari e uff. IC Trieste	Via Malaspina, 12	Trieste	TS	36	4434, 4435, 4436	Abitativo e commerciale
Complesso n° 162 Alloggi e CRAL	Via Abbadia, 2	Lungro	CS	11	455, 456, 457-A, 872	Abitativo e commerciale

ALLEGATO *B*

ELENCHI DEI BENI IMMOBILI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 351/2001
CONVERTITO NELLA LEGGE N. 410/2001

Elenco singole unità immobiliari

Denominazione del bene	Localizzazione			Identificativo catastale			Destinazione
	Indirizzo	Città	Prov	Foglio	Particella	Sub.	
Complesso n° 1 - Ex deposito e attuale mag. vendita - Piano terra e 1°	Via Crisanzio, 183	Bari	BA	95	155	7	Commerciale
Complesso n° 9 ex CRAL - Piano T- 1- S1	Via Azzogardino, 61	Bologna	BO	158	63	7	Commerciale
Complesso n° 9 ex CRAL - Piano T - S1	Via Azzogardino, 61	Bologna	BO	158	63	8	Commerciale
Complesso n° 9 ex CRAL - Piano 2 - S 1	Via Azzogardino, 61	Bologna	BO	158	63	9	Abitativo
Complesso n° 9 ex CRAL - Piano 2 - S 1	Via Azzogardino, 61	Bologna	BO	158	63	10	Abitativo
Complesso n° 15 Ex sede dell'Ispettorato comp.le - Piano 2° - Vani 12	Via Sonnino, 184	Cagliari	CA	18/A	3823	7	Uffici
Complesso n° 15 Ex sede dell'Ispettorato comp.le - Piano 2° - Vani 4	Via Sonnino, 188	Cagliari	CA	18/A	3823	18	Abitativo
Complesso n° 25 - Piano 2°	Corso Stamira, 10	Ancona	AN	7	363	4	Commerciale
Complesso n° 26 - Piano 1°	Via Podgora, 6	Ancona	AN	10	542	3	Abitativo
Complesso n° 26 - Piano 2°	Via Podgora, 6	Ancona	AN	10	542	5	Abitativo
Complesso n° 26 - Piano 3°	Via Podgora, 6	Ancona	AN	10	542	6	Abitativo
Complesso n° 26 - Piano 3°	Via Podgora, 6	Ancona	AN	10	542	7	Abitativo
Complesso n° 26 - Piano 1°	Via Podgora, 6	Ancona	AN	10	542	9	Abitativo
Complesso n° 26 - Piano T.	Via Podgora, 6	Ancona	AN	10	542	1	Commerciale
Complesso n° 26 - Piano T.	Via Podgora, 6	Ancona	AN	10	542	2	Commerciale
Complesso n° 26 - Piano T.	Via Podgora, 6	Ancona	AN	10	542	8	Commerciale
Complesso n° 29 - Piano T.	Via de' Frentani, 29	Lanciano	CH	25	443	1	Commerciale
Complesso n° 32 - sede dell'Ispettorato Comp. Pescara - Piano 1°	Via Quarto dei mille, 14	Pescara	PE	15	214	28	Abitativo
Complesso n° 32 - sede dell'Ispettorato Comp. Pescara - Piano 1°	Via Quarto dei mille, 14	Pescara	PE	15	214	72	Direzionale
Complesso n° 32 - sede dell'Ispettorato Comp. Pescara - Piano T.	Via Quarto dei mille, 20	Pescara	PE	15	214	7	Commerciale
Complesso n° 41 - Uffici dell'ex Dir. Coltivazione Tabacchi - Piano 2° e S1	Via XIV settembre, 3	Perugia	PG	403	290	9	Direzionale
Complesso n° 41 - Uffici dell'ex Dir. Coltivazione Tabacchi - Piano 3° e S1	Via XIV settembre, 3	Perugia	PG	403	290	11	Direzionale
Complesso n° 41 - Uffici dell'ex Dir. Coltivazione Tabacchi - Piano 2°	Via XIV settembre, 3	Perugia	PG	403	290	10	Abitativo

Denominazione del bene	Localizzazione			Identificativo catastale			Destinazione
	Indirizzo	Città	Prov	Foglio	Particella	Sub.	
Complesso n° 41 - Uffici dell'ex Dir. Coltivazione Tabacchi - Piano T	Via XIV settembre, 5	Perugia	PG	403	370	18	Commerciale
Complesso n° 71 - Sede dell'Ispettorato Comp. di Genova - Piano	Via Cecchi, 15	Genova	GE	65	290	9, 10, 11	Direzionale
Complesso n° 73 - Ex rivendita generi di monopolio - Piano T.	Corso Vittorio Emanuele, 15	Milano	MI	391	127	3	Commerciale
Complesso 74 - Sede dell'Ispettorato Comp. Piano 1°	Via S. Marco, 32	Milano	MI	312	53	15	Abitativo
Complesso 74 - Sede dell'Ispettorato Comp. Piano 2°	Via S. Marco, 32	Milano	MI	312	53	22	Abitativo
Complesso 74 - Sede dell'Ispettorato Comp. Piano 3°	Via S. Marco, 33	Milano	MI	312	53	19	Abitativo
Complesso 74 - Sede dell'Ispettorato Comp. Piano 3°	Via S. Marco, 32	Milano	MI	312	53	701	Abitativo
Complesso 74 - Sede dell'Ispettorato Comp. Piano 4°	Via S. Marco, 32	Milano	MI	312	53	7	Abitativo
Complesso 74 - Sede dell'Ispettorato Comp. Piano 4°	Via S. Marco, 32	Milano	MI	312	53	26	Abitativo
Complesso 74 - Sede dell'Ispettorato Comp. Piano 4°	Via S. Marco, 32	Milano	MI	312	53	27	Abitativo
Complesso 74 - Sede dell'Ispettorato Comp. Piano 5°	Via S. Marco, 32	Milano	MI	312	53	8	Abitativo
Complesso 74 - Sede dell'Ispettorato Comp. Piano 5°	Via S. Marco, 32	Milano	MI	312	53	28	Abitativo
Complesso 74 - Sede dell'Ispettorato Comp. Piano 5°	Via S. Marco, 32	Milano	MI	312	53	30	Abitativo
Complesso 74 - Sede dell'Ispettorato Comp. Piano R	Via S. Marco, 32	Milano	MI	312	53	706	Abitativo
Complesso 74 - Sede dell'Ispettorato Comp. Piano S,T e 1°	Via S. Marco, 32	Milano	MI	312	53	703	Direzionale
Complesso 74 - Sede dell'Ispettorato Comp. Piano T	Via S. Marco, 32	Milano	MI	312	53	707	Commerciale
Complesso 74 - Sede dell'Ispettorato Comp. Piano T	Via S. Marco, 32	Milano	MI	312	53	105	Commerciale
Complesso 74 - Sede dell'Ispettorato Comp. Piano T	Via S. Marco, 32	Milano	MI	312	53	106	Commerciale
Complesso 79 - Palazzina alloggi - Piano T, 1 e 4	Via S. Martino, 23	Modena	MO	109	81	1	Abitativo
Complesso 79 - Palazzina alloggi - Piano T, 1 e 4	Via S. Martino, 23	Modena	MO	109	81	2	Abitativo
Complesso 79 - Palazzina alloggi - Piano T, 2 e 4	Via S. Martino, 23	Modena	MO	109	81	3	Abitativo
Complesso 79 - Palazzina alloggi - Piano T, 2 e 4	Via S. Martino, 23	Modena	MO	109	81	4	Abitativo
Complesso 79 - Palazzina alloggi - Piano T, 3 e 4	Via S. Martino, 23	Modena	MO	109	81	6	Abitativo
Complesso 85 - Ispettorato di Cosenza - Piano 2°	Via Montesano, 116 - Via Calabria	Cosenza	CS	13	74	50	Direzionale
Complesso 85 - Ispettorato di Cosenza - Piano 2°	Via Montesano, 116 - Via Calabria	Cosenza	CS	13	74	51	Abitativo
Complesso 85 - Ispettorato di Cosenza - Piano 2°	Via Montesano, 116 - Via Calabria	Cosenza	CS	13	74	52	Abitativo

Denominazione del bene	Localizzazione			Identificativo catastale			Destinazione
	Indirizzo	Città	Prov	Foglio	Particella	Sub.	
Complesso 85 - Ispettorato di Cosenza - Piano S	Via Montesano, 116 - Via Calabria	Cosenza	CS	13	74	53	Abitativo
Complesso 85 - Ispettorato di Cosenza - Piano S	Via Montesano, 116 - Via Calabria	Cosenza	CS	13	74	34	Commerciale
Complesso 97 - Isp. Comp. Napoli	Piazza Nazionale, 24/B	Napoli	NA				
Complesso 99 - Condominio Palazzo Bagnara	Piazza Dante, 89	Napoli	NA	12	1015	13, 16, 23, 24, 25	
Complesso 110 - Ex Monopolio Banane in Somalia	Merca	SOMALIA		====			
Complesso 117 - Piano T	Via D. Galimberti, 47 - sc. B - int. 4	Roma	RM	368	81	23	Abitativo
Complesso 117 - Piano T	Via D. Galimberti, 47 - sc. A - int. 3	Roma	RM	368	81	5	Abitativo
Complesso 117 - Piano 1°	Via D. Galimberti, 47 - sc. A - int. 4	Roma	RM	368	81	509	Abitativo
Complesso 117 - Piano 1°	Via D. Galimberti, 47 - sc. A - int. 4	Roma	RM	368	81	501	Abitativo
Complesso 117 - Piano 1°	Via D. Galimberti, 47 - sc. A - int. 4b	Roma	RM	368	81	510	Abitativo
Complesso 117 - Piano 1°	Via D. Galimberti, 47 - sc. B - int. 6a	Roma	RM	368	81	511	Abitativo
Complesso 117 - Piano S	Via E. Donato, 49	Roma	RM	368	577	5	Commerciale
Complesso 117 - Piano S	Via E. Donato, 49	Roma	RM	368	577	6	Commerciale
Complesso 117 - Piano 1°	Via Marziale, 1 - int. 1	Roma	RM	368	81	508	Abitativo
Complesso 118 - Int. 1	Vicolo dei Tabacchi, 6 - scala A	Roma	RM	505	409	3	Abitativo
Complesso 118 - Int. 2 - Piano S1, 2, 4	Vicolo dei Tabacchi, 6 - scala B	Roma	RM	505	409	11	Abitativo
Complesso 118 - Int. 3	Vicolo dei Tabacchi, 6 - scala B	Roma	RM	505	409	12	Abitativo
Complesso 118 - Int. 4 - Piano S1, 3, 4	Vicolo dei Tabacchi, 6 - scala B	Roma	RM	505	409	13	Abitativo
Complesso 118 - Piano 1, 4	Vicolo dei Tabacchi, 6 - scala B	Roma	RM	505	409	26	Abitativo
Complesso 118 - Piano T	Vicolo dei Tabacchi, 4B	Roma	RM	505	409	25	Commerciale
Complesso 118 - Int. 1 - Piano T	Via Anicia, 9	Roma	RM	505	412	2	Abitativo
Complesso 118 - Int. 4 - Piano 2	Via Anicia, 9	Roma	RM	505	412	3	Abitativo
Complesso 118 - Int. 6 - Piano 3	Via Anicia, 9	Roma	RM	505	412	5	Abitativo
Complesso 118 - Piano T	Via Anicia, 10/B	Roma	RM	505	411	9	Commerciale

Denominazione del bene	Localizzazione			Identificativo catastale			Destinazione
	Indirizzo	Città	Prov	Foglio	Particella	Sub.	
Complesso 118 - Piano T	Via Anicia, 11/A	Roma	RM	505	409	20	Commerciale
Complesso 118 - Piano T	Via Anicia, 11/A	Roma	RM	505	409	22	Commerciale
Complesso 118 - Piano T	Via Anicia, 8-8/A	Roma	RM	505	412	1	Commerciale
Complesso 119 - CRAL, alloggi e cinema - piano 1°	Largo Ascianghi, 2	Roma	RM	505	322	501	Abitativo
Complesso 119 - CRAL, alloggi e cinema - piano 3°	Largo Ascianghi, 2	Roma	RM	505	322	502	Abitativo
Complesso 119 - CRAL, alloggi e cinema - piano 2 e 3°	Largo Ascianghi, 2	Roma	RM	505	322	503	Uffici
Complesso 119 - CRAL, alloggi e cinema - piano S	Largo Ascianghi, 3	Roma	RM	505	322	504	Commerciale
Complesso 119 - CRAL, alloggi e cinema - piano 1°, 2° - S	Largo Ascianghi, 2	Roma	RM	505	322	505	Cinema-arena
Complesso 121 - via p. Alpino, 25 - Piano 2° e S	Via P. Alpino, 25 - int. 3	Roma	RM	821	305	5	Abitativo
Complesso 121 - via p. Alpino, 25 - Piano 2° e S	Via P. Alpino, 25 - int. 4	Roma	RM	821	305	6	Abitativo
Complesso 121 - via p. Alpino, 25 - Piano 3° e S	Via P. Alpino, 25 - int. 8	Roma	RM	821	305	10	Abitativo
Complesso 121 - via p. Alpino, 25 - Piano 4° e S	Via P. Alpino, 25 - int. 11	Roma	RM	821	305	13	Abitativo
Complesso 121 - via p. Alpino, 25 - Piano 5° e S	Via P. Alpino, 25 - int. 14	Roma	RM	821	305	16	Abitativo
Complesso 121 - via p. Alpino, 25 - Piano 1° e S	Via P. Alpino, 25 - int. 1 bis	Roma	RM	821	305	17	Abitativo
Complesso 125 - Alloggi via Amba Aradam, 21a - Piano 1°	Via Amba Aradam, 23a - int. 4	Roma	RM	515	188	501	Abitativo
Complesso 125 - Alloggi via Amba Aradam, 21a - Piano 1° e S1	Via Amba Aradam, 23a - int. 5	Roma	RM	515	188	502	Abitativo
Complesso 125 - Alloggi via Amba Aradam, 21a - Piano 1°	Via Amba Aradam, 23a - int. 6	Roma	RM	515	188	503	Abitativo
Complesso 125 - Alloggi via Amba Aradam, 21a - Piano 1°	Via Amba Aradam, 23a - int. 9	Roma	RM	515	188	504	Abitativo
Complesso n° 127 - Alloggi e pertinenze	Strada Nazionale 245	Scafati	SA	23	353	da 12 a 16	Abitativo
	Strada Nazionale 245	Scafati	SA	23	353	19 e 20	Commerciale
	Strada Nazionale 247	Scafati	SA	23	353	17	Commerciale
	Strada Nazionale 243	Scafati	SA	23	353	18	Chiesa
Complesso n° 147 - Condominio Valverde - Piano 1° e S	Via della Valverde, 32	Verona	VR	15	642	12	Uffici

Denominazione del bene	Localizzazione			Identificativo catastale			Destinazione
	Indirizzo	Città	Prov	Foglio	Particella	Sub.	
Complesso n° 147 - Condominio Valverde - Piano S	Via della Valverde, 32	Verona	VR	15	642	119	Commerciale
Complesso 135 - Parte della ex MT Torino - Piano 1°	Corso Regio Parco, 138	Torino	TO	42	160	7	Abitativo
Complesso 135 - Parte della ex MT Torino - Piano 2°	Corso Regio Parco, 138	Torino	TO	42	160		Abitativo
Complesso 135 - Parte della ex MT Torino - Piano 1°	Corso Regio Parco, 142	Torino	TO	42	160		Abitativo
Complesso 135 - Parte della ex MT Torino -	Corso Regio Parco, 142	Torino	TO	42	160		Industriale
Complesso 136 - Ispettorato Comp. Torino - Piano T, 1°	Via Governolo, 8	Torino	TO	181	1507	1	Direzionale
Complesso 136 - Ispettorato Comp. Torino - Piano 2°	Via S. Secondo, 47	Torino	TO	181	1507	14	Abitativo
Complesso 136 - Ispettorato Comp. Torino - Piano S	Via Governolo, 8	Torino	TO	181	1507	22	Commerciale
Complesso 154 - Isp. Comp. Udine	Viale Europa Unita, 101	Udine	UD	50	1463	5 e 6	Direzionale

ALLEGATO *C*

ELENCHI DEI BENI IMMOBILI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 351/2001
CONVERTITO NELLA LEGGE N. 410/2001

Denominazione del bene	Localizzazione			Indicativo catastale		Destinazione	Superficie m^2
	Indirizzo	Città	Prov	Foglio	Particella		
Complesso n° 266 Arena di un cinema	Via P. Ravanas, 233	Bari	BA	95	161	Arena	1.795
Complesso n° 75 Raccordo ferroviario	P.le Egeo	Milano	MI	104	57	Sede di strada ferrata	840
Complesso n° 93	Via L. Bianchi	Benevento	BN	40	748	Terreno sede di raccordo ferroviario	153
Complesso n° 96	P.zza Cardinal Pacca	Benevento	BN	40	2506		5.158
Complesso n° 34	Via Rigopiano	Pescara	PE	19	1418		8.284
Complesso n° 112	Via De Mathaeis	Frosinone	FR	58	128	Area scoperta	1.800
Complesso n° 115 Terreno adiacente l'ex ACT	Frazione Giulianello	Cori	LT	3	222	Aree scoperte	1.100
Complesso n° 120 Ex mag. Tab. greggi Lanuvio	Loc Stazione	Lanuvio	RM	7	137, 139, 140 e 206	Terreni di varia coltura	17.300
Complesso n° 121	Via P. Alpino	Roma	RM	821	122	Prato	460
Complesso n° 126	Ostia Lido	Roma	RM	1084	35	Area edificabile	3.031
Complesso n° 156 Bosco, piazzale ex salina	Loc. Salina S. Leonardo	Lungro	CS	20 e 21	9, 44, 72, 83, 89, 90, 144, 146, 148 e 175	Ex fondi saliferi	125.455
Complesso n° 157	Loc. Pettinaro	Lungro	CS	20	23	Ex fondi saliferi	18.030
Complesso n° 158	Loc. Pettinaro	Lungro	CS	20	40	Ex fondi saliferi	2.100
Complesso n° 159 Polveriera	Loc. Pettinaro	Lungro	CS	20	52	Aree comuni	1.100
Complesso n° 160	Loc. Pettinaro	Lungro	CS	21	76 e 81	Ex fondi saliferi	7.460
Complesso n° 161	Loc. Pettinaro	Lungro	CS	21	145	Ex fondi saliferi	190

02A08331

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nell'impianto ubicato in loc. Patanella. Fornitura di mano d'opera e di mezzi d'opera. (Ordinanza n. F/1129).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamato il piano strutturale per il recupero della laguna di Orbetello, approvato con ordinanza n. F/703 del 2 agosto 1999 e l'aggiornamento del piano strutturale approvato con ordinanza commissariale n. F/1043 del 9 agosto 2001;

Preso atto che con ordinanza commissariale n. F/692 del 13 luglio 1999 è stata approvata la perizia per la realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna, redatta dall'ing. Francesco Martino;

Richiamata l'ordinanza n. F/880 del 31 maggio 2000 con cui è stata autorizzata l'utizzazione della stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna per il deposito delle alghe in deroga al decreto legislativo n. 22/1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/987 in data 4 aprile 2001, con la quale sono state affidate, all'impresa Laurenti Marino di Grosseto, le attività relative allo stoccaggio provvisorio delle biomasse algali presso lo stabilimento di Patanella e la vigilanza dell'impianto stesso, fino al 31 dicembre 2001, per un importo complessivo stimato in L. 293.022.000 (euro 15.1333,23) compresa I.V.A. al 20%, salvo conguaglio a consuntivo;

Considerato che a causa del protrarsi della fase di raccolta delle alghe, si è determinato un maggiore onere a carico dell'impresa Laurenti Marino, per le attività di stoccaggio delle biomasse e di vigilanza dell'impianto di Patanella, stimato in L. 48.596.000 (euro 25.097,74) I.V.A. esclusa, con rapporto in data 16 dicembre 2001 agli atti di ufficio, a firma del geom. Alberto Salvestroni in qualità di tecnico, convenzionato con il commissario, incaricato della sorveglianza di dette attività;

Visto il parere favorevole in linea tecnica espresso dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio;

Visto che i lavori di cui sopra non rientrano in quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 494/1996, come modificato dal decreto legislativo n. 528/1999 e quindi non è necessario il piano di sicurezza e di coordinamento e nemmeno la notifica preliminare;

Ritenuto pertanto di corrispondere all'impresa Laurenti Marino di Grosseto l'importo di L. 48.596.000 (euro 25.097,74) I.V.A. esclusa, relativo al maggior onere, rispetto a quello preventivato, sostenuto per le attività di stoccaggio delle biomasse algali e di sorveglianza dell'impianto di Patanella, dietro presentazione di regolare fattura vistata dall'ing. Luca Moretti responsabile della P.O. Ufficio decentrato laguna di Orbetello;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art.1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di corrispondere all'impresa Laurenti Marino di Grosseto l'importo di L. 58.315.200 (euro 30.117,18) I.V.A. compresa, relativo al maggior onere, rispetto a quello preventivato, sostenuto per le attività di stoccaggio delle biomasse algali e di sorveglianza dell'impianto di Patanella, dietro presentazione di regolare fattura vistata dall'ing. Luca Moretti responsabile della P.O. Ufficio decentrato laguna di Orbetello.

2. Di impegnare la somma di cui al precedente punto 1 ai fondi stanziati con ordinanze D.P.C. n. 2975/99 e 3097/00.

3. Di trasmettere la presente ordinanza all'impresa Laurenti Marino di Grosseto ed alla prefettura di Grosseto, per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08107

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Realizzazione di un canale di gronda e banchinatura del tratto di laguna parallelo al viale della Mura di Ponente. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1130).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/764 del 5 novembre 1999 con cui è stata approvata la perizia per i lavori relativi «Realizzazione di un canale di gronda e banchinatura del tratto di laguna parallelo al Viale della Mura di Ponente» e ne è stata affidata l'esecuzione alla impresa Bevilotti Vezio di Grosseto e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/959 del 1° dicembre 2000 con cui è stata approvata la perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa, cui alla suddetta perizia principale, ed è stata confermata l'esecuzione all'impresa Bevibili Vezio e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Visto il contratto rep. n. 34, l'atto di sottomissione ed il verbale dei nuovi prezzi rep. n. 79 stipulati, rispettivamente, in data 17 gennaio 2000 e 31 gennaio 2001 tra il vice commissario delegato e la ditta Bevilotti Vezio;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 14 dicembre 1999 in loc. Orbetello e sono stati ultimati in data 22 giugno 2000 e quindi in tempo utile, con le proroghe e le sospensioni concesse;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 1.702.574.915 (€ 879.306,56);

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal direttore dei lavori, da cui emerge che il commissario ha liquidato all'impresa Bevilotti l'importo di L. 1.608.933.295 (€ 831.461,16), corrispondente all'emissione di n. 4 certificati di acconto e che pertanto rimane un credito residuo netto a favore della ditta di L. 93.641.620 (€ 48.361,86), oltre IVA al 10%;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 97.162.421 (€ 50.180,20), somma che potrà essere utilizzata per procedere al completamento delle operazioni di dragaggio del canale di gronda e di riempimento dell'adiacente vasca;

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori

in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze n. F/764 del 5 novembre 1999, approvazione della perizia principale, e n. F/959 del 1° dicembre 2000, approvazione della perizia suppletiva, dalle quali si evince che tale progetto interessa e coniuga esigenze connesse sia alla gestione ambientale della laguna sia alla maggiore fruibilità dell'area cittadina, per cui l'opera è stata cofinanziata dal commissario e dal comune di Orbetello in ragione degli interventi di rispettiva competenza;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo alla «Realizzazione di un canale di gronda e banchinatura del tratto di laguna parallelo al Viale della Mura di Ponente».

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

3. Di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore dell'impresa Bevilotti Vezio l'importo a saldo pari a L. 103.005.782 (€ 53.198,05), IVA compresa.

4. Di prendere atto che la somma di L. 97.162.421 (€ 50.180,20) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento e potrà essere utilizzata per procedere al completamento delle operazioni di dragaggio del canale di gronda e di riempimento dell'adiacente vasca.

5. Di prendere atto che l'opera, in ragione degli interessi connessi sia al risanamento ambientale della laguna che al miglioramento della fruibilità dell'area, è stata finanziata con i fondi commissariali e con quelli dell'amministrazione comunale di Orbetello, in rapporto agli interventi di rispettiva competenza.

6. Di trasmettere la presente ordinanza all'impresa Bevilotti Vezio, al comune di Orbetello, all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08108

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello. Interventi relativi alla Laguna di Levante fino a tutto settembre 2001. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1131).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/1050 del 21 settembre 2001 con cui è stata approvata la perizia per «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello - Interventi relativi alla Laguna di Levante fino a tutto settembre 2001» e ne è stata affidata l'esecuzione alla impresa Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. di Orbetello e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Visto il contratto rep. n. 98 stipulato in data 7 novembre 2001 tra il vice commissario delegato e la ditta Orbetello Pesca Lagunare S.r.l.;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 11 agosto 2001 in Loc. Orbetello e sono stati ultimati in data 28 settembre 2001 e quindi in tempo utile;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L 89.575.703 (€ 46.261,99);

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal direttore dei lavori, da cui emerge che il commissario non ha liquidato acconti e che pertanto rimane un credito residuo netto a favore della ditta di L. 89.575.703 (€ 46.261,99), oltre IVA al 10%;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 12 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 675.864 (€ 349,05);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 12 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo ai lavori di «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello - Interventi relativi alla Laguna di Levante fino a tutto settembre 2001».

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

3. Di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della soc. Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. l'importo a saldo pari a L. 89.575.703 (€ 46.261,99), oltre IVA al 10%.

4. Di impegnare la somma di cui al precedente punto 3) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/99 e 3097/00.

5. Di prendere atto che la somma di L. 675.864 (€ 349,05) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

6. Di trasmettere la presente ordinanza all'impresa Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08109

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello. Interventi relativi alla Laguna di Levante fino a tutto ottobre 2001. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1132).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/1064 dell'11 ottobre 2001 con cui è stata approvata la perizia per «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello - Interventi relativi alla Laguna di Levante fino a tutto ottobre 2001» e ne è

stata affidata l'esecuzione alla Impresa Orbetello - Pesca Lagunare S.r.l. di Orbetello e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Visto il contratto rep. n. 96 stipulato in data 7 novembre 2001 tra il vice commissario delegato e la ditta Orbetello Pesca Lagunare S.r.l.;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 3 ottobre 2001 in loc. Orbetello e sono stati ultimati in data 31 ottobre 2001 e quindi in tempo utile;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 47.520.200 (€ 24.542,14);

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal direttore dei lavori, da cui emerge che il commissario non ha liquidato acconti e che pertanto rimane un credito residuo netto a favore della ditta di L. 47.520.200 (€ 24.542,14), oltre IVA al 10%;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 12 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 2.755.685 (€ 1.423,19);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 12 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo ai lavori di «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello - Interventi relativi alla Laguna di Levante fino a tutto ottobre 2001».

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

3. Di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della soc. Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. l'importo a saldo pari a L. 47.520.200 (€ 24.542,14), oltre IVA al 10%.

4. Di impegnare la somma di cui al precedente punto 3) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/99 e 3097/00.

5. Di prendere atto che la somma di L. 2.755.685 (€ 1.423,19) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

6. Di trasmettere la presente ordinanza all'impresa Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08110

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Realizzazione palificata di sostegno all'attracco nell'argine della conterminazione di Gorghiti, nolo a caldo camion per trasporto alghe e percolato. (Ordinanza n. F/1133).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamato il piano strutturale per il recupero della laguna di Orbetello, approvato con ordinanza n. F/703 del 2 agosto 1999 e l'aggiornamento del piano strutturale approvato con ordinanza commissariale n. F/1043 del 9 agosto 2001;

Preso atto che con ordinanza commissariale n. F/1026 del 29 giugno 2001 sono state affidate alla ditta Laurenti Marino di Grosseto una serie di prestazioni consistenti nell'intervento di ripristino dell'attracco della conterminazione di Gorghiti, nella recinzione delle stazioni idrovore di Nassa e Fibia, nel nolo degli automezzi per il trasporto delle alghe e del percolato e nelle forniture dei necessari materiali, per un importo complessivo di L. 66.880.000 (€ 34.540,63);

Considerato che dalla verifica sulle attività svolte, effettuata dal geom. Alberto Salvestroni, in qualità di tecnico convenzionato con il commissario ed incaricato della sorveglianza di detti lavori, con rapporto agli atti di ufficio, si è riscontrato un maggior onere sostenuto dall'impresa Laurenti Marino pari a L. 13.303.520 (€ 6.870,69) IVA compresa;

Visto che i lavori di cui sopra non rientrano in quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 494/1996, come modificato dal decreto legislativo n. 528/1999 e quindi non è necessario il piano di sicurezza e di coordinamento e nemmeno la notifica preliminare;

Visto il parere favorevole in linea tecnica espresso dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio;

Ritenuto pertanto di corrispondere all'impresa Laurenti Marino di Grosseto l'importo di L. 13.303.520 (€ 6.870,69) IVA compresa, relativo al maggior onere sostenuto per l'esecuzione delle prestazioni assegnate con la sopracitata ordinanza commissariale n. F/1026 del 29 giugno 2001, dietro presentazione di regolare fattura vistata dall'ing. Luca Moretti responsabile della P.O. Ufficio decentrato laguna di Orbetello;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di corrispondere all'impresa Laurenti Marino di Grosseto l'importo di L. 13.303.520 (€ 6.870,69) IVA compresa, relativo al maggior onere sostenuto per l'esecuzione delle prestazioni assegnate con la sopracitata ordinanza commissariale n. F/1026 del 29 giugno 2001, dietro presentazione di regolare fattura vistata dall'ing. Luca Moretti responsabile della P.O. Ufficio decentrato laguna di Orbetello.

2. Di impegnare la somma di cui al precedente punto 1 ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/99 e 3097/00.

3. Di trasmettere la presente ordinanza all'impresa Laurenti Marino di Grosseto ed alla prefettura di Grosseto, per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel BURT.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08111

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 17 giugno 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995, ed in particolare l'art. 39, comma 3, laddove si prevede che, una volta assunta l'iniziativa di revisione dello statuto il rettore è tenuto a convocare il senato accademico ed il consiglio di amministrazione in seduta congiunta;

Vista la delibera adottata congiuntamente dai suddetti organi in data 20 marzo 2002 con la quale sono state approvate modifiche agli articoli 5, titolo I, e 17 titolo II dello Statuto dell'Università degli studi di Firenze;

Vista la nota del rettore prot. n. 2783 dell'11 aprile 2002 con la quale è stato inoltrato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il testo con le suddette modifiche, per il prescritto parere di legittimità e di merito;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 1638 del 29 maggio 2002, dalla quale non risultano rilievi in merito alle modifiche proposte, salvo le lievi modifiche conseguenti alle richieste di precisazione relative all'art. 5, comma 6;

Decreta:

Agli articoli 5, del titolo I e 17 del titolo II dello statuto dell'Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995, sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 5:

il titolo dell'articolo è così modificato: «Efficienza, efficacia e sistema di valutazione»;

i commi 2, 3 e 4 sono soppressi e sostituiti come segue:

«2. È costituito in seno all'Università di Firenze un nucleo di valutazione interna con il compito di:

a) valutare la efficacia ed efficienza delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio sulla base di indicatori generali, stabiliti ogni triennio sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione, ognuno per le rispettive competenze, e resi pubblici a tutta la comunità universitaria nei modi più opportuni. Per le attività didattiche saranno in ogni caso acquisite, garantendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti;

b) verificare, in relazione alle finalità indicate dalle norme e dagli atti di indirizzo degli organi competenti, l'efficacia, l'economicità e l'imparzialità della gestione, l'effettiva attuazione di quelle finalità e di quegli indirizzi, ed analizzare in via preventiva e successiva, la congruenza e/o gli eventuali scostamenti; si provvederà anche ad individuare eventuali fattori ostativi al raggiungimento degli obiettivi in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione, ed eventuali responsabilità nonché i possibili rimedi;

c) porre in essere ogni altra attività di valutazione a livello di Ateneo che sia richiesta dalla legislazione in materia di autonomia universitaria, prevista dall'art. 33, ultimo comma della Costituzione, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. I risultati delle attività del nucleo di valutazione di cui alla precedente lettera *b)* supportano gli organi di governo nella definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali, nonché nella individuazione delle risorse umane, finanziarie e materiali per il raggiungimento di quei fini.

4. I risultati delle attività del nucleo di valutazione di cui alla precedente lettera *b)* costituiscono uno degli elementi utilizzati dal consiglio di amministrazione nel procedimento per la valutazione del direttore amministrativo e dallo stesso direttore amministrativo per la valutazione dei dirigenti. Costituiscono altresì supporto all'attività del direttore amministrativo.

5. Il nucleo di valutazione è composto come segue:

a) un membro designato dal rettore scelto fra i professori universitari che assume le funzioni di presidente;

b) quattro membri nominati dal senato accademico, di cui due esterni all'Università di Firenze, scelti fra esperti nella valutazione delle attività didattiche e di ricerca;

c) quattro membri nominati dal consiglio di amministrazione, di cui due esterni all'Università di Firenze, scelti fra esperti di organizzazione di enti pubblici e valutazione del rendimento e della qualità dei servizi pubblici, di analisi e valutazione dei bilanci, di ragioneria nonché di contabilità pubblica e di diritto amministrativo.

6. I membri del nucleo durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di una volta consecutivamente. Il presidente dura in carica quattro anni e non può essere confermato.

7. Il nucleo opera in piena autonomia e risponde esclusivamente agli organi centrali di governo dell'Ateneo. Tutte le decisioni sono assunte collegialmente.

8. I risultati delle attività del nucleo di cui al presente articolo costituiscono elemento di conoscenza per la formulazione del piano pluriennale di sviluppo di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, ed a tal fine indicano anche i mezzi per il migliore assolvimento dei compiti istituzionali delle singole strutture, tenuto conto delle peculiarità dell'area scientifica di afferenza.

Contestualmente all'art. 13 vengono apportate le seguenti modifiche di adeguamento al richiamo all'art. 5:

comma 1, lettera *b)*: la locuzione «... tenendo conto delle valutazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5,» è sostituita «.... tenendo conto delle valutazioni di cui ai commi 2, lettera *a)* e 8 dell'art. 5,»;

comma 1, lettera *g)*: la locuzione «... quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 4;» è sostituita «... quanto previsto dall'art. 5 commi 2, lettera *a)* e 8».

All'art. 17, comma 9, viene apportata la seguente modifica:

dopo l'espressione «da tutti i ricercatori» cassare la parola «confermati».

Il testo dei suddetti articoli, con le modifiche apportate, risulta quello di seguito riportato:

«Art. 5 *(Efficienza, efficacia e sistema di valutazione)*. — 1. Tutte le strutture dell'Università, nello svolgimento delle proprie funzioni e nel perseguimento degli scopi prefissati, informano la loro organizzazione ed azione al principio di massima efficienza, efficacia od economicità.

2. È costituito in seno all'Università di Firenze un nucleo di valutazione interna con il compito di:

a) valutare la efficacia ed efficienza delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio sulla base di indicatori generali, stabiliti ogni triennio sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione, ognuno per le rispettive competenze, e resi pubblici a tutta la comunità universitaria nei modi più opportuni. Per le attività didattiche saranno in ogni caso acquisite, garantendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti;

b) verificare, in relazione alle finalità indicate dalle norme e dagli atti di indirizzo degli organi competenti, l'efficacia, l'economicità e l'imparzialità della gestione, l'effettiva attuazione di quelle finalità e di quegli indirizzi, ed analizzare in via preventiva e successiva, la congruenza e/o gli eventuali scostamenti; si provvederà anche ad individuare eventuali fattori ostativi al raggiungimento degli obiettivi in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione, ed eventuali responsabilità nonché i possibili rimedi;

c) porre in essere ogni altra attività di valutazione a livello di Ateneo che sia richiesta dalla legislazione in materia di autonomia universitaria, prevista dall'art. 33, ultimo comma della Costituzione, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. I risultati delle attività del nucleo di valutazione di cui alla precedente lettera *b)* supportano gli organi di governo nella definizione dl obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali, nonché nella individuazione delle risorse umane, finanziarie e materiali per il raggiungimento di quei fini.

4. I risultati delle attività del nucleo di valutazione di cui alla precedente lettera *b)* costituiscono uno degli elementi utilizzati dal consiglio di amministrazione nel procedimento per la valutazione del direttore amministrativo e dallo stesso direttore amministrativo per la valutazione dei dirigenti. Costituiscono altresì supporto all'attività del direttore amministrativo.

5. Il nucleo di valutazione è composto come segue:

a) un membro designato dal rettore scelto fra i professori universitari che assume le funzioni di presidente;

b) quattro membri nominati dal senato accademico, di cui due esterni all'Università di Firenze, scelti fra esperti nella valutazione delle attività didattiche e di ricerca;

c) quattro membri nominati dal consiglio di amministrazione, di cui due esterni all'Università di Firenze, scelti fra esperti di organizzazione di enti pubblici e valutazione del rendimento e della qualità dei servizi pubblici, di analisi e valutazione dei bilanci, di ragioneria nonché di contabilità pubblica e di diritto amministrativo.

6. I membri del nucleo durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di una volta consecutivamente. Il presidente dura in carica quattro anni e non può essere confermato.

7. Il nucleo opera in piena autonomia e risponde esclusivamente agli organi centrali di governo dell'Ateneo. Tutte le decisioni sono assunte collegialmente.

8. I risultati delle attività del nucleo di cui al presente articolo costituiscono elemento di conoscenza per la formulazione del piano pluriennale di sviluppo di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, ed a tal fine indicano anche i mezzi per il migliore assolvimento dei compiti istituzionali delle singole strutture, tenuto conto delle peculiarità dell'area scientifica di afferenza.».

«Art. 13 *(Il senato accademico)*. — 1. Il senato accademico è l'organo di indirizzo e di governo dell'Università in materia di programmazione e di coordinamento dell'attività didattica e di ricerca.

In particolare il senato accademico:

a) delibera il regolamento didattico di Ateneo, nonché, per quanto di sua competenza le norme regolamentari di cui al precedente art. 4;

b) delibera il piano pluriennale di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, tenendo conto delle valutazioni di cui ai commi 2, lettera *a)* e 8 dell'art. 5, delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e di quelle del consiglio di amministrazione sulle risorse complessive disponibili;

c) delibera le richieste al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica inerenti i piani pluriennali di sviluppo, sentiti per gli aspetti di propria competenza il consiglio di amministrazione e le facoltà;

d) formula al consiglio di amministrazione proposte sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca;

e) esprime parere obbligatorio sui bilanci annuali e pluriennali di previsione dell'Ateneo predisposti dal rettore ed esaminati dal consiglio di amministrazione, in particolare per quanto riguarda la rispondenza dei medesimi al piano pluriennale di sviluppo di cui alla lettera *b)*;

f) coordina le attività didattiche e scientifiche, determina i criteri per la ripartizione dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore e ne delibera la ripartizione tra le facoltà, nell'ambito della programmazione didattica annuale di Ateneo;

g) valuta l'efficienza e l'efficacia nell'organizzazione della didattica e della ricerca secondo quanto previsto dall'art. 5 commi 2, lettera *a)* e 8;

h) delibera un regolamento per le attività formative autogestite dagli studenti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

i) esprime il proprio parere sulle convenzioni ed i contratti attinenti la costituzione di organismi associativi per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca;

l) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo e delle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione.

2. Il senato accademico è composto da:

il rettore che lo presiede;

il pro-rettore vicario con funzioni di vice-presidente;

i presidi di facoltà;

un rappresentante per ogni area di ricerca di cui all'art. 8, eletto fra i professori di ruolo e ricercatori a tempo pieno, afferenti ai dipartimenti compresi nell'elenco relativo a ciascun area;

tre rappresentanti degli studenti;

il direttore amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario.

Il pro-rettore ha diritto di voto solo in caso di assenza del rettore.

3. I rappresentanti delle aree di ricerca sono eletti per ciascuna area esclusivamente dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti compresi nell'elenco di quell'area. Essi convocano almeno una

volta l'anno i direttori dei dipartimenti compresi in ciascuna area di ricerca, ai quali riferiscono sull'attività svolta.

I rappresentanti degli studenti sono eletti dagli e tra gli studenti presenti nei consigli di facoltà; non può essere eletto più di uno studente per facoltà.

4. I rappresentanti delle aree di ricerca durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente, mentre i rappresentanti degli studenti cessano al momento in cui decadono da membri del consiglio di facoltà.

5. Le elezioni sono indette con decreto del rettore che ne fissa tempi e modalità.

6. I rappresentanti, membri elettivi del consiglio di amministrazione, non possono far parte del senato accademico.

7. Il senato accademico è costituito con decreto del rettore.

8. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'Università di Firenze e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il rettore, su richiesta di almeno un terzo dei componenti il senato accademico, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perché vengano consultati su questioni di loro competenza.

«Art. 17 *(La facoltà)*. — 1. La facoltà è la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio dell'attività didattica; i posti di professore di ruolo e quelli di ricercatore sono assegnati alle facoltà nell'ambito della programmazione didattica annuale di Ateneo.

Sono organi necessari della facoltà, il consiglio, la giunta e il preside. Tutte le componenti del consiglio di facoltà hanno voto deliberativo.

2. Il consiglio di facoltà si compone:

del preside che lo convoca e lo presiede;

dei professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

di tutti i ricercatori della facoltà;

di una rappresentanza di studenti eletta per un biennio nel numero previsto dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 525, e secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 14, comma 4.

Salvo che per le questioni di cui ai successivi commi 4 e 5, i docenti ed i ricercatori che svolgono corsi di insegnamento in corsi di laurea e laurea specialistica della facoltà, ma sono inquadrati in altre facoltà dell'Ateneo, partecipano al consiglio di facoltà.

3. Spettano al consiglio di facoltà:

a) la destinazione dei posti di professore e ricercatore nell'ambito della programmazione didattica annuale;

b) l'approvazione e coordinamento dei piani annuali di cui all'art. 18, comma 1, lettera *c)*, secondo le modalità ivi previste;

c) l'elaborazione e la presentazione al senato accademico del piano di sviluppo della facoltà, sentite le strutture didattiche e di ricerca interessate;

d) le questioni attinenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori per i quali è richiesta dalla legge la deliberazione della facoltà;

e) la predisposizione della relazione biennale sulla attività didattica elaborata sulla base delle relazioni svolte dalle strutture didattiche interessate;

f) la formulazione di proposte al senato accademico in ordine al regolamento didattico di Ateneo ed ai regolamenti didattici dei corsi di studio, anche su iniziativa delle strutture didattiche interessate;

g) l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori;

h) il coordinamento dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica;

i) le deliberazioni di cui ai successivi articoli 38 e 39;

l) ogni altra questione che sia ad esso demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo, dalle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione e dal regolamento di facoltà;

4. Ad eccezione delle questioni di cui ai punti *a)* e *d)* del comma 3 nonché quanto previsto al successivo comma 5, le altre materie di cui al comma 3 potranno essere delegate dal consiglio di facoltà ai consigli di corso di laurea e di laurea specialistica. In tal caso il consiglio di facoltà indicherà quali materie intende delegare.

5. Le dichiarazioni di vacanza, le modalità di copertura e le chiamate, nonché le questioni relative alle persone dei professori di ruolo e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quella superiore.

Le proposte motivate di chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri di chiara fama in possesso dei requisiti previsti dal D. MURST 25 luglio 1997 sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio.

6. La giunta coadiuva il preside ed è competente per tutte le materie non espressamente riservate al consiglio di facoltà ai sensi dei precedenti commi 3 e 5 del presente articolo; ad essa il consiglio di facoltà può delegare le materie di sua competenza relative al punto 1 del comma 3; essa è composta, oltre che dal preside che la presiede e la convoca, da un numero di membri, nominati dal preside, non inferiore a tre e non superiore a dodici tenuto anche conto delle rappresentanze elettive e, dell'articolazione della facoltà in corsi di laurea e in corsi di laurea specialistica.

7. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, il consiglio di facoltà può deliberare a maggio-

ranza assoluta dei membri l'istituzione di una giunta elettiva su proposta del preside ovvero di un decimo dei componenti del consiglio.

Nella stessa seduta il consiglio di facoltà, a maggioranza dei suoi componenti, definirà il numero dei membri e i criteri di composizione della giunta, che deve comunque avere la rappresentanza di tutte le componenti del consiglio stesso. Agli studenti è garantita una presenza proporzionale a quella che hanno in facoltà.

La giunta, oltre dal preside che la presiede, non potrà essere composta da un numero di membri inferiore a sei e superiore a trenta.

I membri della giunta durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. I rappresentanti degli studenti, membri della giunta, durano in carica due anni accademici e decadono contemporaneamente all'elezione delle rappresentanze studentesche in consiglio di facoltà.

Il consiglio di facoltà dovrà indicare le materie che intende delegare alla giunta elettiva, fermo restando che non potranno essere oggetto di delega le materie riguardanti lo stato giuridico dei professori e ricercatori, di cui alle lettere *a)* e *d)* comma 3, per i quali la legge richieda la deliberazione del consiglio di facoltà, e le dichiarazioni di vacanza, le modalità di copertura e le chiamate di cui al comma 5.

Il preside convocherà il consiglio di facoltà almeno due volte per ogni anno accademico per discutere le materie, che hanno costituito oggetto di delega alla giunta elettiva.

8. Il preside, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei componenti, convoca il consiglio per trattare ogni altra questione non prevista dai commi precedenti.

9. Il preside è eletto tra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno della facoltà, da un corpo elettorale composto:

da tutti professori di ruolo e fuori ruolo;

da tutti i ricercatori della facoltà;

dai rappresentanti degli studenti eletti in consiglio.

Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni.

Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. È eletto chi riporta il numero più alto di voti, fermo restando il requisito previsto dal comma 3 dell'art. 40 per la validità della votazione.

Le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari della facoltà almeno quaranta giorni prima della scadenza; lo stesso decano provvederà alla costituzione del seggio elettorale.

10. Il preside presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Sovraintende all'andamento di tutti i servizi facenti capo alla facoltà. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

11. Il preside può designare tra i professori di ruolo membri della giunta, il vice-preside, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

12. Il preside è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

13. La carica di preside è incompatibile con quella di direttore di dipartimento, di membro del consiglio di amministrazione e con ogni altra carica elettiva in organi dell'Università.

14. Alle facoltà è attribuita, su loro richiesta, autonomia contabile, amministrativa e di spesa secondo le previsioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche relativamente alle strutture didattiche considerate dal consiglio di amministrazione ad essa afferenti esclusivamente ai fini di cui al presente comma.

Il consiglio di facoltà o la giunta qualora delegata dal consiglio sono gli organi competenti all'assunzione delle responsabilità collegiali previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Firenze, 17 giugno 2002

Il rettore: MARINELLI

02A08310

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 5 marzo 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale n. 512 del 28 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1996, concernente il nuovo statuto dell'Università degli studi di Cassino;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione, in data 6 marzo 2001, e del senato accademico in data 26 marzo 2001, con le quali sono state approvate le modifiche di statuto;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 - Norme concernenti l'autonomia didattica negli Atenei;

Considerato che il Ministero con nota prot. n. 1725 del 28 novembre 2001 ha comunicato che non sono state formulate osservazioni ai testi di modifica allo statuto, proposti dall'Ateneo di Cassino;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, è modificato come segue:

Titolo I

Art. 2.

1) L'art. 2 del Titolo I (Attività didattiche e formative) è sostituito dal presente:

1. L'Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria rilasciando i seguenti titoli:

laurea;

laurea specialistica;

dottorato di ricerca;

diploma di specializzazione;

master universitario di primo livello;

master universitario di secondo livello.

2. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare i titoli di cui al comma 1 del presente articolo anche congiuntamente con altre università italiane o straniere.

3. L'Università organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi e assicura, anche in concorso con soggetti esterni, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, ai corsi post-universitari e per l'inserimento nel mondo del lavoro.

4. L'Università prevede corsi di formazione e aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo, e favorisce le attività formative autogestiti dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

5. L'Università, per attività didattiche di rilevante impegno che coinvolgano più Atenei, anche stranieri, può istituire centri interuniversitari per la didattica, così come può istituire, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'esterno di cui all'art. 8, strutture di comune interesse finalizzate alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

6. L'Università, anche nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'esterno di cui all'art. 8, può attivare:

a) corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale e professionale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente e ricorrente;

c) corsi di perfezionamento.

2) L'art. 9 del Titolo II dal punto 5 al punto 9 è così sostituito:

Titolo II

Art. 9.

Organi e strutture dell'Università

5. Le strutture didattiche dell'Università sono le facoltà. Le facoltà sono anche le strutture di appartenenza per i professori di ruolo e i ricercatori.

6. Su proposta delle facoltà, sono inoltre attivabili altre strutture didattiche:

a) corsi di laurea;

b) corsi di laurea specialistica;

c) corsi di specializzazione;

d) corsi di master universitario.

7. Le attività di ciascuna struttura didattica sono disciplinate dal relativo regolamento. I regolamenti delle strutture didattiche attivate sono emanati dal rettore su proposta del consiglio della struttura interessata, previa approvazione del senato accademico.

8. Previa delibera del senato accademico e su proposta delle facoltà interessate, i compiti e le attribuzioni dei consigli di corsi di studio appartenenti ad una medesima classe possono essere trasferiti ad un consiglio della classe di corsi di studio. I regolamenti dei consigli della classe dei corsi di studio sono emanati dal rettore su delibera delle facoltà interessate.

9. I regolamenti delle strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna struttura, cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni.

3) L'art. 14 del Titolo IV dal punto 1 al punto 4 è così sostituito:

Titolo IV

Strutture didattiche

Art. 14.

Facoltà

1. La facoltà è la struttura didattica fondamentale sul piano organizzativo e amministrativo.

1.2 Qualora i corsi di studio afferenti ad una facoltà non siano configurati quali strutture didattiche autonome, i compiti e le attribuzioni dei consigli di corso di studio sono trasferiti alle facoltà.

1.3 Qualora più facoltà dell'Università concorrano alla costituzione di un corso di studio, il Senato accademico determina la facoltà alla quale tale corso debba afferire ai fini amministrativi ed organizzativi.

1.4 Le facoltà hanno il compito primario di disciplinare, coordinare ed assicurare la funzionalità dei corsi di studio che ad esse afferiscono, di garantirne l'efficacia, il grado di rendimento e la produttività nell'impiego delle risorse.

Spetta alla facoltà: le lettere *c)* ed *f)* sono sostituite dalle seguenti:

c) proporre modifiche degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di pertinenza;

f) coordinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori.

Il punto 2 del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

2. Sono organi necessari delle facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

Ciascuna facoltà può prevedere nel suo regolamento l'istituzione di un consiglio di presidenza.

I punti 5 e 6 del medesimo articolo sono soppressi.

4) Il titolo IV (Strutture didattiche) è integrato dal seguente articolo 14-*bis*:

Art. 14-*bis*

Altre strutture didattiche

1. Le altre strutture didattiche attivabili ai sensi dell'art. 9 del presente statuto assolvono ai compiti operativi essenziali per un'efficiente ed efficace organizzazione della didattica in particolare esse provvedono a:

a) programmare e coordinare le attività didattiche dei relativi corsi di studio;

b) avanzare proposte ed attuare le deliberazioni relative alla didattica assunte dal consiglio di facoltà;

c) approvare i piani delle attività formative presentati dagli studenti;

d) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori impegnati in attività formative dei corsi di studio di pertinenza;

e) coadiuvare il preside nel controllo degli obblighi didattici e nella valutazione dell'attività didattica;

f) organizzare i servizi di orientamento e tutorato, anche in collaborazione con le organizzazioni studentesche;

g) esercitare inoltre tutti gli altri compiti che in materia vengono loro attribuiti dal regolamento didattico di Ateneo e dal regolamento della struttura medesima.

2. Le strutture didattiche di cui al presente articolo sono rette da un consiglio composto da professori di ruolo, da ricercatori confermati che afferiscono ai corsi di studio di pertinenza e da una rappresentanza studentesca.

3. Il consiglio di cui al comma precedente del presente articolo provvede ad eleggere un presidente fra i professori di ruolo che lo compongono.

4. Il presidente rappresenta la struttura didattica, ne convoca e presiede il consiglio, definendo l'ordine del giorno delle relative riunioni, e ne rende esecutive le deliberazioni.

5. Il mandato del presidente coincide con quello del preside.

6. Le modalità di funzionamento di ciascuna struttura didattica sono contenute in un apposito regolamento.

7. Strutture didattiche relative a corsi di studio del medesimo livello e/o di livelli successivi, individuabili come appartenenti ad una comune area scientifico-culturale, possono essere congiunte in una struttura didattica unica retta da un unico consiglio.

5) Il Titolo VI (Strutture di servizio), è integrato dal seguente art. 18-*bis*:

Art. 18-*bis*.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo (SBA) è un centro di servizio che coordina le strutture bibliotecarie dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e responsabili della conservazione, dell'incremento e della fruizione del patrimonio bibliografico e documentario, anche mediante tecnologie innovative.

2. L'attività, le modalità di funzionamento, nonché le competenze e la composizione degli organi delle SBA e delle singole biblioteche sono definite con apposito regolamento, che dovrà prevedere un consiglio scientifico presieduto da un professore di ruolo.

Il presidente del consiglio scientifico è nominato dal rettore, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cassino, 5 marzo 2002

Il rettore: VIGO

02A08305

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 26 giugno 2002

Dollaro USA	0,9917
Yen giapponese	118,54
Corona danese	7,4304
Lira Sterlina	0,64910
Corona svedese	9,0965
Franco svizzero	1,4658
Corona islandese	87,07
Corona norvegese	7,3650
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58011
Corona ceca	29,910
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,50
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,5942
Lira maltese	0,4174
Zloty polacco	3,9750
Leu romeno	33107
Tallero sloveno	226,1586
Corona slovacca	44,380
Lira turca	1625000
Dollaro australiano	1,7270
Dollaro canadese	1,4995
Dollaro di Hong Kong	7,7352
Dollaro neozelandese	1,9960
Dollaro di Singapore	1,7466
Won sudcoreano	1183,10
Rand sudafricano	10,2448

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A8718

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto del 18 marzo 2002, n. 800.5/R.M326/D31, concernente la «Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Demopart"».

Nell'estratto citato in epigrafe, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2002, pag. 70) dopo la scritta «Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ferring S.p.a. titolare dell'autorizzazione», aggiungasi il seguente dispositivo:

«Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. (Estratto decreto rettificato allegato)».

02A08306

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Respicur»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 220 del 7 maggio 2002

Titolare A.I.C.: BYK Gulden Lomberg chemische fabrik GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Konstanz Byk Gulden strasse, 2, cap 78467, Germania (DE).

Medicinale: RESPICUR.

Variazione A.I.C.: 1. modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzato il trasferimento della fase di produzione dei pellet dall'officina di Byk Nederlands B.V. Weerenweg 29 Zwanenburg (Olanda) a quella di Byk Gulden Manufacturing Site Oranienburg, Lehnitzstrasee 70 - 98, Oranienburg (Germania) con contestuali e conseguenti modifiche: modifica della composizione dei pellet e delle capsule come di seguito indicato:

per la confezione 078 da: teofillina 400 mg - saccarosio 29,9 mg - amido di mais 7,2 mg - sciroppo di glucosio 2,8 mg - povidone 20 mg - etilcellulosa 33,7 mg - dibutile sebacato 4,6 mg - lattosio monoidrato 18,3 mg - talco 2,6 mg - gelatina 107,485 mg - titanio biossido 4,48 mg - indigotina 0,035 mg;

a: teofillina 400 mg - metilcellulosa 6,1 mg - cellulosa microcristallina 59,6 mg - carmellosa sodica 2,1 mg - cellulosa acetato 29,9 mg - trietilcitrato 6,0 mg - lattosio monoidrato 26,9 mg - talco 2,0 mg - gelatina 88,51 mg - titanio biossido 2,12 mg;

per la confezione 080 da: teofillina 200 mg - saccarosio 15 mg - amido di mais 3,6 mg - sciroppo di glucosio 1,4 mg - povidone 10 mg - etilcellulosa 16,9 mg - dibutile sebacato 2,3 mg - lattosio monoidrato 9,2 mg - talco 1,3 mg - gelatina 73,896 mg - titanio biossido 3,08 mg - indigotina 0,024 mg;

a: teofillina 200 mg - metilcellulosa 3,0 mg - cellulosa microcristallina 29,8 mg - carmellosa sodica 1,1 mg - cellulosa acetato 14,9 mg - trietilcitrato 3,0 mg - lattosio monoidrato 13,5 mg - talco 1,0 mg - gelatina 52,71 mg - titanio biossido 1,24 mg;

per le confezioni 092 - 104 e 116 da: teofillina 375 mg - saccarosio 31,307 mg - amido di mais 7,514 mg - sciroppo di glucosio 2,922 mg - povidone 18,805 mg - etilcellulosa 31,814 mg - dibutile sebacato 4,353 mg - lattosio monoidrato 17,362 mg - gelatina 93,09 mg - titanio biossido 3,88 mg - indigotina 0,03 mg;

a: teofillina 375 mg - metilcellulosa 5,7 mg - cellulosa microcristallina 55,9 mg - carmellosa sodica 2,0 mg cellulosa acetato 28,0 mg - trietilcitrato 5,6 mg - lattosio monoidrato 25,2 mg - talco 1,9 mg gelatina 80,41 mg - titanio biossido 3,92 mg - indigotina 0,03 mg;

per le confezioni 128 - 130 e 142 da: teofillina 250 mg - saccarosio 20,871 mg - amido di mais 5,009 mg - sciroppo di glucosio 1,948 mg - povidone 12,537 mg - etilcellulosa 21,21 mg - dibutile sebacato 2,902 mg - lattosio monoidrato 11,575 mg - gelatina 73,896 mg - titanio biossido 3,08 mg - indigotina 0,024 mg;

a: teofillina 250 mg - metilcellulosa 3,8 mg - cellulosa microcristallina 37,3 mg - carmellosa sodica 1,3 mg cellulosa acetato 18,7 mg - trietilcitrato 3,7 mg - lattosio monoidrato 16,8 mg - talco 1,2 mg gelatina 62,35 mg - titanio biossido 3,04 mg - indigotina 0,02 mg;

per la confezione 155: teofillina 300 mg - saccarosio 22,4 mg - amido di mais 5,4 mg - sciroppo di glucosio 2,1 mg - povidone 15,0 mg - etilcellulosa 25,3 mg - dibutile sebacato 3,4 mg - lattosio monoidrato 13,8 mg - talco 1,9 mg - gelatina 79,654 mg - titanio biossido 3,32 mg - indigotina 0,026 mg;

a: teofillina 300 mg - metilcellulosa 4,5 mg - cellulosa microcristallina 44,7 mg - carmellosa sodica 1,6 mg cellulosa acetato 22,4 mg - trietilcitrato 4,5 mg - lattosio monoidrato 20,2 mg - talco 1,5 mg gelatina 81,83 mg - titanio biossido 1,96 mg.

Sono inoltre autorizzate la modifica relative alla modifica del processo produttivo, la modifica delle specifiche del prodotto finito, la modifica dei metodi di controllo del prodotto finito, la modifica del colore delle capsule, la modifica delle dimensioni delle capsule, la modifica delle impressioni sulle capsule, nonché la modifica della composizione dell'inchiostro per le impressioni, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. - n. 027435078 - «400 retard»30 capsule 400 mg;

A.I.C. - n. 027435080 - «200 retard»30 capsule 200 mg;

A.I.C. - n. 027435092 - «retard»20 capsule 375 mg;

A.I.C. - n. 027435104 - «retard»50 capsule 375 mg;

A.I.C. - n. 027435116 - «retard»100 capsule 375 mg;

A.I.C. - n. 027435128 - «retard minor» 20 capsule 250 mg;

A.I.C. - n. 027435130 - «retard minor» 50 capsule 250 mg;

A.I.C. - n. 027435142 - «retard minor» 100 capsule 250 mg;

A.I.C. - n. 027435155 - «300 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. - n. 027435078 - «400 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule;

A.I.C. - n. 027435080 - «200 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule;

A.I.C. - n. 027435092 - «375 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule;

A.I.C. - n. 027435104 - «375 mg capsule a rilascio prolungato» 50 capsule;

A.I.C. - n. 027435116 - «375 mg capsule a rilascio prolungato» 100 capsule;

A.I.C. - n. 027435128 - «250 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule;

A.I.C. - n. 027435130 - «250 mg capsule a rilascio prolungato» 50 capsule;

A.I.C. - n. 027435142 - «250 mg capsule a rilascio prolungato» 100 capsule;

A.I.C. - n. 027435155 - «300 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08324

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levadol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 226 del 9 maggio 2002

Società Italfar S.r.l. via Matteotti, 16 - 00040 Pomezia (Roma).

Specialità medicinale LEVADOL:

20 compresse 300 mg - A.I.C. n. 021493059/;

AD 10 supposte 600 mg - A.I.C. n. 021493061/;

BB 10 supposte 300 mg - A.I.C. n. 021493073/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Levadol, 20 compresse 300 mg - A.I.C. n. 021493059; AD 10 supposte 600 mg - A.I.C. n. 021493061; BB 10 supposte 300 mg - A.I.C. n. 021493073, prodotti anteriormente al 24 luglio 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 575 del 15 maggio 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori e improrogabili centottanta giorni a partire dal 14 luglio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08323

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imovane»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 250 del 17 maggio 2002

Titolare A.I.C.: Aventis pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5 - cap. 20100 (Italia), codice fiscale n. 00832400154.

Medicinale: IMOVANE.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica degli stampati. La denominazione delle etichette deve essere modificata in conformità agli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028299016 - 20 compresse riv. div. 7,5 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028299016 - 20 compresse riv. div. 7,5 mg varia a: «7,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 283/2001, art. 14, dovrà, altresì, pervenire originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampanti redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08321

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nozinan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 251 del 17 maggio 2002

Titolare A.I.C.: Aventis pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5 - cap. 20100 (Italia), codice fiscale n. 00832400154.

Medicinale: NOZINAN.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica degli stampati. La denominazione delle etichette deve essere modificata in conformità agli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 015228012 - 20 compresse 25 mg;

A.I.C. n. 015228024 - 20 compresse 100 mg;

Sono autorizzati il «Riassunto delle caratteristiche del prodotto» e del «Foglietto illustrativo» relativi a tutte le forme farmaceutiche ed a tutti i dosaggi del medicinale.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 015228012 - 20 compresse 25 mg varia a: «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 015228024 - 20 compresse 100 mg varia a: «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 283/2001, art. 14, dovrà, altresì, pervenire originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampanti redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08320

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 257 del 4 giugno 2002

Società: Kedrion S.p.a. - località Ai Conti - 55020 Barga Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Specialità medicinali: ALBUMINA UMANA KEDRION, BIVITASI, ANTIREUMINA, LASSATINA, AIMAFIX D.I., EMOCLOT D.I, OXADOL.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità albumina umana kedrion 25%, 1 flacone 50 ml + set infus., A.I.C. n. 006557021, bivitasi 3 fiale 50 mg + 3 fiale solvente 2,4 ml, A.I.C. n. 005314024, bivitasi 3 fiale 100 mg + 3 fiale solvente 2,4 ml, A.I.C. n. 005314036, antireumina 10 compresse, A.I.C. n. 004172021, lassatina 20 confetti A.I.C. n. 004306015, aimafix D.I. 1 flac. liof. 200 UI + 1 flac. 5 ml A.I.C. n. 025841077, aimafix D.I. 1 flac. liof. 500 UI + 1 flac. 10 ml A.I.C. n. 025841089, aimafix D.I. 1000 UI soluzione liofilizzata 1 flacone, A.I.C. n. 025841103, emoclot D.I. 1 flac. liof. 250 UI +1 flac. 5 ml, A.I.C. n. 023564154, emoclot D.I. 1 flac. liof. 500 UI + flac. 10 ml, A.I.C. n. 023564166, emoclot D.I. 1 flac. liof. 1000 UI + 1 flac. 10 ml, A.I.C. n. 023564178, oxadol 20 compresse 30 mg, A.I.C. n. 024714014, oxadol IM IV 5 F. 1 ml A.I.C. n. 024714026, prodotti anteriormente al 26 giugno 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 300 del 28 maggio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 21 giugno 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08326

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo»

Estratto decreto G n. 265 del 6 giugno 2002

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale generico ATENOLOLO, rilasciata alla società Errekappa euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti, 1/A, codice fiscale n. 09674060158, è apportata la seguente modifica.

In sostituzione della confezione «14 compresse 100 mg» (codice A.I.C. n. 029533015\G) viene autorizzata la confezione «100 mg compresse» 42 compresse (codice A.I.C. n. 029533027\G).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «100 mg compresse» 42 compresse» - A.I.C. n. 029533027\G (in base 10), 0W58V3 (in base 32).

Classe: «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63.

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Doppel farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza (Italia), Stradone Farnese, 118 (tutte «produzione, confezionamento e controlli»).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: atenololo 100 mg;

eccipienti: magnesio carbonato 175 mg; amido di mais 119,4 mg; sodio laurilsolfato 6,6 mg; gelatina 4 mg; magnesio stearato 10 mg; talco 3 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, compresa quella di origine renale; angina pectoris; aritmie; intervento precoce nell'infarto miocardico acuto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 029533015\G possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A08319

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valor aeronautico

Croce d'argento

Con decreti presidenziali 17 maggio 2002 sono state concesse le seguenti onorificenze:

Al maresciallo ordinario pil. G. di F. Vincenzo Mauriello, nato a formia (Latina), il 12 settembre 1968 è concessa la medaglia d'argento al valor aeronautico con la seguente motivazione:

«pilota di elicottero in missione operativa, interveniva per prestare soccorso ad un naufrago in pericolo di vita; nonostante il forte vento, le acque del lago agitate e l'inadeguatezza del velivolo ad affrontare tali operazioni, riusciva a recuperarlo a bordo dell'elicottero. Nel corso dell'intervento dimostrava elevatissimo spirito di umana solidarietà, sprezzo del pericolo e spiccate doti di perizia aeronautica». Cielo di Brienno (Lago di Como), 31 marzo 2001;

Al vicebrigadiere spec. G. di F. Sostine Costantino, nato a Messina il 17 luglio 1957 è concessa la medaglia d'argento al valor aeronautico con la seguente motivazione:

«specialista di elicotrero in missione operativa, interveniva per prestare soccorso ad un naufrago in pericolo di vita; nonostante il forte vento, le acque del lago agitate e l'inadeguatezza del velivolo ad approntare tali operazioni, collaborava con i piloti a recuperarlo a bordo dell'elicottero. Nel corso dell'intervento dimostrava elevatissimo spirito di umana solidarietà, sprezzo del pericolo e spiccate doti di perizia aeronautica». Cielo di Brienno (Lago di Como), 31 marzo 2001.

Al maresciallo aiutante pil. G. di F. Enzo Ciocca, nato a Samolaco (Sondrio) il 13 giugno 1953 è concessa la medaglia d'argento al valor aeronautico con la seguente motivazione:

«pilota di elicottero in missione operativa, interveniva per prestare soccorso ad un naufrago in pericolo di vita; nonostante il forte vento, le acque del lago agitate e l'inadeguatezza del velivolo ad affrontare tali operazioni, riusciva a recuperarlo a bordo dell'elicottero. Nel corso dell'intervento dimostrava elevatissimo spirito di umana solidarietà, sprezzo del pericolo e spiccate doti di perizia aeronautica». Cielo di Brienno (Lago di Como), 31 marzo 2001.

02A08316

REGIONE TOSCANA

Comunicazione relativa alle autorizzazioni per le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 2374 del 29 maggio 2002 alla E.V.A.M. S.p.a. avente sede e stabilimento di produzione dell'acqua minerale «Fonteviva» in località Prati della Ciocca - Canevara (Massa), codice fiscale n. 00097080451, è stata concessa l'autorizzazione in via definitiva all'utilizzo delle preforme prodotte come descritto di seguito e fornite dalle ditte Faba Sirma S.p.a. (Parma) e Garda Plast S.p.a. (Polpenazze del Garda - Brescia), per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Fonteviva», di cui al punto 1b) del decreto dirigenziale n. 1976 del 21 aprile 1999:

Lighter prodotto dalla I.N.C.A. International S.p.a.;

Cleartuf prodotto dalla Shell Italia S.p.a.;

Starlight prodotto dalla Aussapol S.p.a.;

Starlight Grado e prodotto dalla Aussapol S.p.a.;

Melinar Laser Plus prodotto dalla Du Pont Polyester U.K.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società E.V.A.M. S.p.a. è tenuta a presentare, con frequenza semestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

02A08303

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651149/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 6 2 7 *

€ 0,77